

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 276

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
7 ottobre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1480/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1481/2006 della Commissione, del 6 settembre 2006, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1482/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero e di segala detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri ai fini della trasformazione in farina nella Comunità** 51

★ **Regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri** 58

Regolamento (CE) n. 1484/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità 64

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2006/672/CE:

★ **Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 26 settembre 2006, che istituisce il sottocomitato «Diritti umani, democratizzazione e governance»** 73

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

2006/673/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica la decisione 2004/43/CE, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso [notificata con il numero C(2006) 4360] ⁽¹⁾** 77


2006/674/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 4362] ⁽¹⁾** 80

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2006/675/PESC del Consiglio, del 10 agosto 2006, relativa ad un contributo della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)** 109
- ★ **Decisione 2006/676/PESC del Consiglio, del 10 agosto 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)** 110

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo) 111



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1480/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,5
	096	42,0
	999	59,3
0707 00 05	052	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	84,5
	999	84,5
0805 50 10	052	69,7
	388	63,7
	524	55,3
	528	55,9
	999	61,2
0806 10 10	052	83,6
	400	178,4
	624	137,8
	999	133,3
0808 10 80	388	86,5
	400	100,0
	508	74,9
	512	85,1
	720	74,9
	800	155,0
	804	97,9
999	96,3	
0808 20 50	052	103,0
	388	80,3
	720	56,3
	999	79,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1481/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2006****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia ⁽²⁾, è abrogato, con effetto dal 16 ottobre 2006, dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽³⁾.
- (2) Per quanto riguarda la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, occorre stabilire, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006 e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono definite negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAOG), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1359/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

2006	2007	AJ	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B		
05021303	05021303	2126	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X					
05021304	05021304	2101	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				
05021399	05021399	2127	X	X				X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021399	05021399	2129	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021399	05021399	2190	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021401	05021401	2210	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021499	05021499	2290	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021501	05021501	2300	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021502	05021502	2301	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021503	05021503	2302	X	X							X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021504	05021504	2310	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021505	05021505	2311	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021506	05021506	2320	X	X							X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021507	05021507	0000	X	X							X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X			
05021599	05021599	2390	X	X		X					X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X												X		
	05021600	0000	A	A		A		A			A			A	A	A		A	A	A	A	A	A	A											A		A	
	68000000	0000	A	A		A					A			A	A	A		A	A	A	A	A	A	A														
05029900	67020000	0000	X	X		X			D		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X														
05029900	05029900	0000																																				
05029900		3090	*	*		*					*			*	*			*	*	*	*	*	*	*														
05029900		3990	*	*		*					*			*	*			*	*	*	*	*	*	*														
05030101	05030101	0000	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030102	05030102	0000	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	0000	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1040	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1041	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1042	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1043	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1044	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	
05030201	05030201	1047	X	X		X		X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X											X		X	

2006	2007	AJ	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F510A	F511	F512	F513	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F530	F531	F532	F533	F600	F601					
05021303	05021303	2126	X	X		X	X		X	X	X					X		X	D	D																					
05021304	05021304	2101		X	X													X	D	D																					
05021399	05021399	2127	X	X		X				X	X																														
05021399	05021399	2129	X	X		X			X	X																															
05021399	05021399	2190							X	X																															
05021401	05021401	2210	X	X		X			X	X	X					X			D																						
05021499	05021499	2290							X	X																															
05021501	05021501	2300		X	X				X									X	D	D																					
05021502	05021502	2301	X	X		X			X	X	X					X			D																						
05021503	05021503	2302	X	X		X				X	X																														
05021504	05021504	2310				X			X									X	D	D																					
05021505	05021505	2311				X			X									X	D	D																					
05021506	05021506	2320	X	X			X																																		
05021507	05021507	0000	X	X			X																																		
05021599	05021599	2390							X	X																															
	05021600	0000	A	A		A	A		A	A	A							A																			A	A			
	68000000	0000							A																																
05029900	67020000	0000							X	D																															
05029900	05029900	0000																																							
05029900		2390							*	*																															
05029900		3990							*	*																															
05030101	05030101	0000	X	X		X							X	X																							X	X			
05030102	05030102	0000	X	X		X							A	A																							X	X			
05030201	05030201	0000	X	X									D	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1040	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1041	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1042	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1043	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1044	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			
05030201	05030201	1047	X	X									X	X	X			X	D																		X	X			

2006	2007	AJ	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B
05030201	05030201	1049	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1050	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1051	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1052	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1053	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1054	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1058	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1060	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030201	05030201	1062	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030202	05030299	0000	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030203	05030203	0000	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030203	05030203	1046	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030203	05030203	1057	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030204	05030204	0000	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030204	05030204	1045	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030204	05030204	1055	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030204	05030204	1056	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030205	05030205	1800	X	X		X			X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030206	05030206	2120	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030207	05030207	2121	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030208	05030208	2122	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030209	05030209	2124	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030210	05030210	2124	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030211	05030211	2125	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030212	05030212	2128	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030213	05030213	2220	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030214	05030214	2221	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030215	05030215	2222	X	X				X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030216	05030216	0000	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	
05030217	05030217	0000	X	X		X		X	X		X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	

2006	2007	AJ	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F507	F508A	F508B	F509A	F510	F510A	F511	F512	F513	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F530	F531	F532	F533	F600	F601	
	05030240	0000		A			A				A			A	A			A																	A	A	
	05030299	0000		A										A	A			A																	A	A	
05030300	05030300	0000	X																																		
05030400	05030400	0000							X	X																											
05030400	05030400	1090							*	*																											
05030400	05030400	2123	X	X		X	X			X	X																										
05030400	05030400	3900	X	X		X	X			X																											
05030400	05030400	3910	X	X		X	X		X			X																							X		
05039900	67020000	0000							X	D																											
05039900	05039900	0000																																			
05040101	05040101	4000	X	X		X	X		X							X																		X		X	
05040102	05040102	4010	X	X		X	X		X	X						X																		X		X	
05040103	05040103	4020	X	X		X	X		X							X																		X		X	
05040104	05040104	4031	X	X		X	X		X							X				D														X		X	
05040105	05040105	4030	X	X		X	X		X	X						X				D														X		X	
05040106	05040106	4040	X	X		X	X		X	X			X			X				D														X		X	
05040107	05040107	4051	X	X		X	X		X				X			X				D														X		X	
05040108	05040108	4050	X	X		X	X		X	X			X			X				D														X		X	
05040109	05040109	4060	X	X		X	X		X	X						X				D														X		X	
05040110	05040110	4072	X	X		X	X		X	X			X			X				D														X		X	
05040111	05040111	4070	X	X		X	X		X	X			X			X				D														X		X	
05040111	05040111	4071	X	X		X	X		X	X			X			X				D														X		X	
05040112	05040112	4080	X	X		X	X		X	X						X																		X		X	
05040112	05040112	4081	X	X		X	X		X	X						X																		X		X	
05040113	05040113	4090	X	X		X	X									X																		X		X	
05040113	05040113	4091	X	X		X	X		X	X						X																		X		X	
05040113	05040113	4092	X	X		X	X		X	X						X																		X		X	
05040199	67020000	4099																																			
05040400	05040400	0000	X	X		X	X		X				X			X																		X		X	
	05040501		A	A		A	A						A			A																		A		A	

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAOG dal 16 ottobre 2006

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2006, iniziato il 16 ottobre 2005.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette i file e la relativa documentazione alla Commissione con il sistema STATEL/STADIUM. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/STADIUM per Stato membro. La versione più recente di «STADIUM client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/STADIUM sono caricate dal sito web CIRCA dei Fondi agricoli.

2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare una registrazione informatizzata per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAOG (sezione Garanzia). Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (*flat file*). Se i campi (*field*) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Si dovrà accertare che non si verifichino doppi conteggi ⁽¹⁾.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad es. per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).
- 2.4. I file devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - 1) Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
 - 2) I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.
 - 3) I campi sono separati da un «;» (punto e virgola). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
 - 4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.
 - 5) Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: si legga prima l'osservazione preliminare concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.

- 6) Campi numerici:
- a) Separatore dei decimali: «.».
 - b) Segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo.
 - c) Numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III).
 - d) Nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- 7) Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).
- 8) Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- 9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 10) Per tutti i campi: nessuno spazio all'inizio o alla fine di un campo.
- 11) Un file conforme alle norme suesposte si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):
- ```
F100;F101;F106;F107;F108;F109
BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001
BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002
BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (Nota bene: +0.50 e non +.50)
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001
```
- ecc.
- (altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 sono trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «STADIUM client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («Win-CheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («STADIUM client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

### 3. Documentazione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere una nota esplicativa per ciascun organismo pagatore con il sistema STATEL/STADIUM unicamente nei seguenti casi:

- 1) qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale<sup>(1)</sup> che fa parte della procedura annuale di liquidazione finanziaria (non tabella 104), e la somma dei record contenuti nei file (ΣF106), spiegando tali differenze per sottovoce di bilancio. «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questa trasmissione, ossia «EXPLANATORY-NOTE»;

<sup>(1)</sup> Dichiarazione annuale: i dati inviati tramite STATEL/STADIUM con il tipo di invio «ANNUAL\_DECLARATION».

- 2) per spiegare eventuali codici utilizzati nei campi per i quali l'allegato III non impone codici standard. «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

La nota esplicativa sarà redatta come una comune lettera. In particolare, devono essere chiaramente indicati l'identità del mittente o dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

#### 4. **Trasmissione dei dati**

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento si accorge che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema all'atto dell'invio, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo alla Commissione di sopprimerli. Successivamente, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

---

ALLEGATO III  
«PROMEMORIA»  
Esercizio finanziario 2007

INDICE

|    |                                                                                                                              | <i>Pagina</i> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | DATI RELATIVI AI PAGAMENTI .....                                                                                             | 37            |
|    | F100: organismo pagatore .....                                                                                               | 37            |
|    | F101: numero di riferimento del pagamento .....                                                                              | 37            |
|    | F102: numero di riferimento del pagamento precedente .....                                                                   | 37            |
|    | F103: tipo di pagamento .....                                                                                                | 37            |
|    | F105: pagamento soggetto a sanzione .....                                                                                    | 37            |
|    | F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio                               | 38            |
|    | F105B: condizionalità: riduzione o esclusione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ..... | 38            |
|    | F106: importo in euro .....                                                                                                  | 38            |
|    | F106A: spesa pubblica in euro .....                                                                                          | 38            |
|    | F106B: partecipazione privata in euro .....                                                                                  | 38            |
|    | F107: unità monetaria .....                                                                                                  | 38            |
|    | F108: data del pagamento .....                                                                                               | 39            |
|    | F109: codice bilancio .....                                                                                                  | 39            |
|    | F110: campagna o periodo .....                                                                                               | 39            |
| 2. | DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE) .....                                                                            | 39            |
|    | F200: codice di identificazione .....                                                                                        | 39            |
|    | F201: nome .....                                                                                                             | 39            |
|    | F202A: indirizzo del richiedente (via e numero) .....                                                                        | 39            |
|    | F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale) .....                                                       | 39            |
|    | F202C: indirizzo del richiedente (città o comune) .....                                                                      | 39            |
|    | F205: azienda situata in regione svantaggiata (se del caso) .....                                                            | 39            |
|    | F207: regione e provincia .....                                                                                              | 39            |
|    | F211: quantitativo di riferimento consegne .....                                                                             | 39            |
|    | F212: quantitativo di riferimento vendite dirette .....                                                                      | 39            |
|    | F213: percentuale di riferimento grassi .....                                                                                | 40            |
|    | F214: acquirente di latte .....                                                                                              | 40            |
|    | F217: data di inizio dell'ammasso privato .....                                                                              | 40            |
|    | F218: data della fine dell'ammasso privato .....                                                                             | 40            |

|                                                                                             | <i>Pagina</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio .....                             | 40            |
| F221: nome dell'organismo intermedio .....                                                  | 40            |
| F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale) .....                       | 40            |
| F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune) .....                                      | 40            |
| <br>                                                                                        |               |
| 3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA .....                                           | 40            |
| F300: numero della dichiarazione/domanda .....                                              | 40            |
| F300B: data della domanda .....                                                             | 40            |
| F301: numero di contratto/progetto (se del caso) .....                                      | 40            |
| F304: ufficio responsabile .....                                                            | 40            |
| F305: numero di certificato/licenza .....                                                   | 40            |
| F306: data di rilascio del certificato/della licenza .....                                  | 40            |
| F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi .....                            | 41            |
| <br>                                                                                        |               |
| 4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE .....                                                        | 41            |
| F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) .....       | 41            |
| <br>                                                                                        |               |
| 5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO .....                                                          | 41            |
| F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale .....                 | 41            |
| F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.) .....                | 43            |
| F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda) .. | 43            |
| F507: resa .....                                                                            | 43            |
| F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento .....                                 | 43            |
| F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento .....                        | 43            |
| F509A: superficie dichiarata erronea .....                                                  | 43            |
| F510: numero di regolamento (CE) ed articolo .....                                          | 43            |
| F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro) .....                                        | 43            |
| F515: consegne lorde .....                                                                  | 43            |
| F517: tenore effettivo di grassi .....                                                      | 44            |
| F518: consegne corrette .....                                                               | 44            |
| F519: vendite dirette .....                                                                 | 44            |
| F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative .....                              | 44            |

|                                                                                 | <i>Pagina</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative .....           | 44            |
| F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne .....        | 44            |
| F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette ..... | 44            |
| F522: prelievo supplementare dovuto .....                                       | 44            |
| F523: interessi dovuti per pagamento tardivo .....                              | 44            |
| F531: titolo alcolometrico volumico totale .....                                | 45            |
| F532: titolo alcolometrico volumico naturale .....                              | 45            |
| F533: zona viticola .....                                                       | 45            |
| <br>                                                                            |               |
| 6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI .....                                           | 45            |
| F600: ispezioni nell'azienda o telerilevamento .....                            | 45            |
| F601: data dell'ispezione .....                                                 | 45            |
| F602: domanda ridotta .....                                                     | 45            |
| F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto .....                 | 45            |
| F603: motivi della riduzione .....                                              | 46            |
| F604: controllo in loco [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio] .....       | 46            |
| F604B: controllo sostitutivo [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio] .....  | 46            |
| <br>                                                                            |               |
| 7. (NON UTILIZZATO) .....                                                       | 46            |
| <br>                                                                            |               |
| 8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE .....                   | 46            |
| F800: peso netto .....                                                          | 46            |
| F800B: unità di misura per il campo F800 .....                                  | 46            |
| F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU) .....           | 47            |
| F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali .....               | 47            |
| F802B: ufficio doganale di uscita .....                                         | 47            |
| F804: codice di restituzione all'esportazione .....                             | 47            |
| F805: codice di destinazione .....                                              | 47            |
| F808: data della fissazione anticipata .....                                    | 47            |
| F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata) .....                   | 48            |
| F812: eventuale gara (fissazione anticipata) .....                              | 48            |
| F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7) .....       | 48            |
| F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione .....            | 48            |
| F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE .....                        | 48            |
| <br>                                                                            |               |
| 9. (NON UTILIZZATO) .....                                                       | 48            |

**Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I:**

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;) nel file in formato CSV.

## 1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Premessa: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

**F100: organismo pagatore**

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://awai.ccc.eu.int/>

**F101: numero di riferimento del pagamento**

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

**F102: numero di riferimento del pagamento precedente**

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore, per esempio quando si tratti di un anticipo o di un recupero.

**F103: tipo di pagamento**

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo lo schema riportato nell'elenco seguente:

| Codice | Significato                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Aiuti alimentari                                                                                                                   |
| 1      | Anticipo o pagamento parziale                                                                                                      |
| 2      | Pagamento finale (primo ed unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione) |
| 3      | Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica                                                                                |
| 4      | Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)                                                                             |
| 5      | Prefinanziamento della restituzione all'esportazione                                                                               |
| 6      | Nessuna operazione finanziaria                                                                                                     |

**F105: pagamento soggetto a sanzione**

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

**F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio**

Il campo 105A della tabella delle X deve essere utilizzato per indicare le somme trattenute (somme negative) in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Si deve utilizzare il campo 105A per ogni voce di bilancio a cui si applica la trattenuta.

Non esiste una voce di bilancio specifica per dichiarare i pagamenti effettuati utilizzando le somme trattenute in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Questi pagamenti vanno pertanto indicati nel campo 105A delle voci di bilancio corrispondenti (050401054030, 050401064040, 050401084050 e 050401114070). Essi appaiono come importi positivi indicanti che la spesa è finanziata dalle sanzioni pecuniarie irrogate per mancato rispetto delle norme di tutela ambientale o del sistema di modulazione.

Nel settore degli aiuti diretti, invece, in F105A apparirà un importo negativo indicante una riduzione.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F105B: condizionalità: riduzione o esclusione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

Il campo 105B deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Questo importo (negativo) derivante dalla condizionalità sarà indicato per ciascuna voce di bilancio degli aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100 % applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25 % di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F106: importo in euro**

Importo di ciascun elemento del pagamento in euro <sup>(3)</sup>.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di questi importi (F106) per codice di bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi dichiarati nella tabella 104.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F106A: spesa pubblica in euro**

Importo di qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio delle Comunità europee, nonché qualsiasi altra spesa simile.

La somma di questi importi (F106A) per codice di bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima alle spese pubbliche certificate dichiarate nella tabella del FEASR.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F106B: partecipazione privata in euro**

Importo della partecipazione del settore privato in euro, ove tale partecipazione sia prevista per la misura in questione.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F107: unità monetaria**

Formato richiesto: EUR <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Tranne per le spese e le entrate del FEAGA, qualora lo Stato membro opti per la possibilità di esprimere i dati in moneta nazionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1). Se la dichiarazione delle spese o delle entrate è espressa in moneta nazionale nella tabella 104, le spese o le entrate devono essere indicate in moneta nazionale anche nella tabella delle X.

**F108: data del pagamento**

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F109: codice bilancio**

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate secondo l'allegato IV.

Formato richiesto ABB senza spazi: «99999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad es. 05020901160 diventa 050209011600000).

**F110: campagna o periodo**

Per i prodotti in regime d'intervento, la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

**2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)**

Premessa: I campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. Si devono inoltre compilare i campi F220, F221, F222B e F222C ogni volta che il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Se l'organismo intermedio è anche il beneficiario finale, gli stessi dati indicati nei campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere riportati anche nei campi F220, F221, F222B e F222C.

Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

**F200: codice di identificazione**

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro.

**F201: nome**

Cognome e nome del richiedente o nome della ditta.

**F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)****F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)****F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)****F205: azienda situata in regione svantaggiata (se del caso)**

In caso di sostegno in zona svantaggiata, esso va indicato in questo campo.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

**F207: regione e provincia**

Il codice di regione e provincia (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Il codice «Extra-Regio» (MSZZZ) dovrebbe pertanto essere indicato solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED:  
<https://awai.cec.eu.int/>

**F211: quantitativo di riferimento consegne**

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F212: quantitativo di riferimento vendite dirette**

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F213: percentuale di riferimento grassi**

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: 9...9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F214: acquirente di latte**

Ai sensi dell'articolo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio <sup>(4)</sup>. Si riferisce al regime delle quote latte.

**F217: data di inizio dell'ammasso privato**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F218: data della fine dell'ammasso privato**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio**

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

Per le spese del FEOG connesse allo sviluppo rurale, l'uso di questo codice è essenzialmente limitato alle misure in cui gli abbuoni di interesse sono erogati tramite organismi intermedi.

**F221: nome dell'organismo intermedio**

Nome dell'organismo.

**F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)****F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)****3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA****F300: numero della dichiarazione/domanda**

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri.

**F300B: data della domanda**

Data del ricevimento della domanda da parte dell'organismo pagatore (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F301: numero di contratto/progetto (se del caso)**

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

**F304: ufficio responsabile**

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

**F305: numero di certificato/licenza****F306: data di rilascio del certificato/della licenza**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

<sup>(4)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

**F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi**

Solo se diverso da quello sub F304.

## 4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

**F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)**

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

## 5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Osservazione preliminare concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

**F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale**

Gli Stati membri devono redigere il proprio elenco di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Nel caso di misure di sviluppo rurale a carico del FEAOG, va indicato, se del caso, un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio tipo di misura agroambientale).

Per la linea di bilancio relativa alle spese del FEAOG per lo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri (voce di bilancio 050404000000), deve essere utilizzato uno dei codici di uno o due caratteri che figurano nel seguente elenco:

| Codice | Significato                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Investimenti nelle aziende agricole                                                                                                                                  |
| B      | Insediamiento di giovani agricoltori                                                                                                                                 |
| C      | Formazione                                                                                                                                                           |
| D      | Prepensionamento                                                                                                                                                     |
| E      | Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali                                                                                                               |
| F      | Agroambiente e benessere degli animali                                                                                                                               |
| G      | Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli                                                                      |
| H      | Imboschimento dei terreni agricoli                                                                                                                                   |
| I      | Altre misure forestali                                                                                                                                               |
| J      | Miglioramento fondiario                                                                                                                                              |
| K      | Ricomposizione fondiaria                                                                                                                                             |
| L      | Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; avviamento di servizi di consulenza aziendale e di divulgazione agricola |
| M      | Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità                                                                                                                  |
| N      | Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali                                                                                                               |
| O      | Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale                                                                                         |

| Codice | Significato                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P      | Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito |
| Q      | Gestione delle risorse idriche in agricoltura                                                                                                         |
| R      | Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura                                                          |
| S      | Incentivazione di attività turistiche e artigianali                                                                                                   |
| T      | Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali e al benessere degli animali          |
| U      | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati                        |
| V      | Ingegneria finanziaria                                                                                                                                |
| X      | Rispetto dei requisiti obbligatori                                                                                                                    |
| Y      | Ricorso a servizi di consulenza per il rispetto dei requisiti obbligatori                                                                             |
| Z      | Partecipazione volontaria degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare                                                                          |
| AA     | Misure di qualità alimentare da parte di associazioni di produttori                                                                                   |
| AB     | Aziende di semisussistenza in fase di ristrutturazione                                                                                                |
| AC     | Associazioni di produttori                                                                                                                            |
| AD     | Assistenza tecnica                                                                                                                                    |
| AE     | Complementi ai pagamenti diretti                                                                                                                      |
| AF     | Complementi agli aiuti di Stato a Malta                                                                                                               |
| AG     | Agricoltori a tempo pieno a Malta                                                                                                                     |
| SA     | Finanziamento di progetti Sapard                                                                                                                      |

In caso di ristrutturazione e riconversione di vigneti (voce di bilancio 050209071650), devono essere indicati i codici delle misure. Questi codici si riferiscono alle definizioni delle misure stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.

In caso di restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (di norma il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati.

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

| Codice | Se il pagamento forfettario comprende:                |
|--------|-------------------------------------------------------|
| A      | un aiuto per superficie                               |
| B      | un premio per animale                                 |
| C      | sia un premio per animale che un aiuto per superficie |

<sup>(5)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

**F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)**

Cfr. l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)**

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F507: resa**

Resa rappresentativa utilizzata per calcolare il pagamento compensativo [nell'ambito del piano di regionalizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio <sup>(6)</sup>].

Formato richiesto: 9...9.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento**

La superficie a cui si riferisce la domanda.

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri), questo campo è richiesto solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento**

La superficie su cui si basa il pagamento.

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri), questo campo è richiesto solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F509A: superficie dichiarata erronea**

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F510: numero di regolamento (CE) ed articolo**

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)**

Solo se si verifica un cambiamento durante la campagna o il periodo.

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad es. il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio <sup>(7)</sup>, fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza, il numero di decimali è stato portato a sei.

**F515: consegne lorde**

«Consegne lorde» sono tutti i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003, senza che sia stato rettificato il tenore di grassi.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

**F517: tenore effettivo di grassi**

Come risulta dall'analisi di laboratorio, espresso in percentuale anziché in grammi o chilogrammi.

Formato richiesto: 9...9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F518: consegne corrette**

I quantitativi consegnati, corretti in funzione del tenore di grassi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione <sup>(8)</sup>.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F519: vendite dirette**

Latte o equivalente latte ai sensi dell'articolo 5, lettera g), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative**

Settore lattiero-caseario: per «rettifiche amministrative» si intendono le correzioni apportate dall'organismo pagatore ai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Esse vanno sempre indicate separatamente dai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Le rettifiche, che possono essere in positivo o in negativo, precisano sempre il cambiamento netto rispetto alla situazione iniziale. Le rettifiche forfettarie non possono essere inserite in questo campo.

Le rettifiche conseguenti ai controlli in loco di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 595/2004 devono essere registrate nei campi F600-F603.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative**

Per la definizione di rettifiche amministrative si veda sub F519B.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne**

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette**

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F522: prelievo supplementare dovuto**

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F523: interessi dovuti per pagamento tardivo**

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

<sup>(8)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

**F531: titolo alcolometrico volumico totale**

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F532: titolo alcolometrico volumico naturale**

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

**F533: zona viticola**

Zona viticola definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio<sup>(9)</sup>.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CIA, CIB, CII, CIII, CIIB.

## 6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

La Commissione deve sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quale percentuale tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento «zero», con la data della decisione.

**F600: ispezioni nell'azienda o telerilevamento**

Le ispezioni in oggetto devono essere intese come «controlli in loco» ai sensi dei pertinenti regolamenti<sup>(10)</sup>, vale a dire visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), accompagnate o meno da telerilevamento (codice «T»). Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). I campi F602-F602B devono essere compilati solo se F600 indica un controllo in loco («F», «C» o «T»). Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato (cfr. infra) nel campo F600.

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Essi non vanno indicati come tali in alcun campo. Le sanzioni vanno tuttavia indicate in F105, sia che scaturiscano da un controllo amministrativo o da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità e «T» = ispezione mediante telerilevamento. Se l'ispezione nell'azienda è associata ad un controllo sulla condizionalità o ad un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

**F601: data dell'ispezione**

Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece compilarlo nel caso del telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F602: domanda ridotta**

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito all'ispezione. Questo campo va compilato quando in F600 è riportata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

**F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto**

Ad esempio, dopo un'ispezione in loco.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

<sup>(9)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Articolo 69 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (sviluppo rurale).  
 Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto).  
 Parte II, titolo III, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (regimi di sostegno diretto).  
 Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio).  
 Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche).

**F603: motivi della riduzione**

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito ad un'ispezione in loco.

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

| Codice | Motivo                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| A      | Superfici «bloccate», non disponibili per uso personale dell'agricoltore |
| B      | Mancato rispetto del massimale per i bovini                              |
| C      | Mancato rispetto delle buone condizioni agronomiche                      |

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

**F604: controllo in loco [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio <sup>(11)</sup>]**

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

**F604B: controllo sostitutivo [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio]**

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

7. (NON UTILIZZATO)

8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

**F800: peso netto**

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione, occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

**F800B: unità di misura per il campo F800**

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

| Codice | Significato |
|--------|-------------|
| K      | Chilogrammo |
| L      | Litro       |
| P      | Pezzo       |

<sup>(11)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

**F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)****F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali**

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [COL <sup>(12)</sup>]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice COL è composto di due lettere che indicano il paese seguite da sei caratteri che designano l'ufficio doganale (ad esempio: «EE1000EE»).

**F802B: ufficio doganale di uscita**

Va indicato l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [COL <sup>(12)</sup>]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al «controllo sostitutivo». Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altro documento equivalente.

Formato richiesto: il codice COL è composto di due lettere che indicano il paese seguite da sei caratteri che designano l'ufficio doganale (ad esempio: «NL146123»).

**F804: codice di restituzione all'esportazione**

Nel caso di prodotti non trasformati, riportare il codice prodotto di 12 cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Vedasi anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

**F805: codice di destinazione**

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z [codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità, cfr. regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione <sup>(13)</sup>, del 15 ottobre 2001, e successivi aggiornamenti].

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

**F808: data della fissazione anticipata**

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

<sup>(12)</sup> [http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/dds/en/csrdhome.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm)

<sup>(13)</sup> GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

**F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F812: eventuale gara (fissazione anticipata)**

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione <sup>(14)</sup> o altra procedura analoga per altri settori pertinenti. La Commissione ha bisogno del riferimento del bando di gara.

**F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)**

Per il settore delle carni bovine è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B) in caso di finanziamento anticipato; se non sussiste finanziamento anticipato, sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione**

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(15)</sup>.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

**F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE**

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel T5. Cfr. anche l'articolo 7, punto 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

9. (NON UTILIZZATO)

---

<sup>(14)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/2006 (GU L 233 del 26.8.2006, pag. 6).

<sup>(15)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1263/2006 (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 6).

## ALLEGATO IV

**Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)**

## INTRODUZIONE

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR: «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

## 1. STRUTTURA DEI CODICI BILANCIO

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

- Le prime 8 cifre sono invariabili: «05040501».
- Le 3 cifre seguenti designano la misura, secondo l'elenco accluso.
- La dodicesima cifra può avere i seguenti valori (che aumentano con l'aumentare del tasso di cofinanziamento):
  - 1 regione di non convergenza
  - 2 regione di convergenza
  - 3 regione ultraperiferica
  - 4 modulazione facoltativa
  - 5 contributo supplementare.
- Le ultime 3 cifre designano il programma: sono ammesse cifre tra «000» e «099».

## 2. ESEMPIO

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma «001».

## 3. ELENCO DELLE MISURE FEASR

| ASSE 1 — MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                      | Misura                                                                                                                          |
| 111                                                                         | Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione                                                         |
| 112                                                                         | Insedimento di giovani agricoltori                                                                                              |
| 113                                                                         | Prepensionamento                                                                                                                |
| 114                                                                         | Ricorso a servizi di consulenza                                                                                                 |
| 115                                                                         | Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione                                    |
| 121                                                                         | Ammodernamento delle aziende agricole                                                                                           |
| 122                                                                         | Migliore valorizzazione economica delle foreste                                                                                 |
| 123                                                                         | Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria                                                      |
| 124                                                                         | Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale      |
| 125                                                                         | Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura                                   |
| 126                                                                         | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione |
| 131                                                                         | Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria                                                                   |
| 132                                                                         | Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare                                                               |
| 133                                                                         | Attività di informazione e promozione                                                                                           |
| 141                                                                         | Agricoltura di semisussistenza                                                                                                  |
| 142                                                                         | Associazioni di produttori                                                                                                      |

| ASSE 2 — MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                         | Misura                                                                                                          |
| 211                                                                                                            | Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane                   |
| 212                                                                                                            | Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane |
| 213                                                                                                            | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE                                            |
| 214                                                                                                            | Pagamenti agroambientali                                                                                        |
| 215                                                                                                            | Pagamenti per il benessere degli animali                                                                        |
| 216                                                                                                            | Investimenti non produttivi                                                                                     |
| 221                                                                                                            | Imboschimento di superfici agricole                                                                             |
| 222                                                                                                            | Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli                                                     |
| 223                                                                                                            | Imboschimento di superfici non agricole                                                                         |
| 224                                                                                                            | Pagamenti Natura 2000                                                                                           |
| 225                                                                                                            | Indennità per interventi silvoambientali                                                                        |
| 226                                                                                                            | Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi                                      |
| 227                                                                                                            | Investimenti non produttivi                                                                                     |
| ASSE 3 — MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE |                                                                                                                 |
| Codice                                                                                                         | Misura                                                                                                          |
| 311                                                                                                            | Diversificazione verso attività non agricole                                                                    |
| 312                                                                                                            | Creazione e sviluppo di imprese                                                                                 |
| 313                                                                                                            | Incentivazione di attività turistiche                                                                           |
| 321                                                                                                            | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale                                                       |
| 322                                                                                                            | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi                                                                            |
| 323                                                                                                            | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale                                                                 |
| 331                                                                                                            | Formazione e informazione                                                                                       |
| 341                                                                                                            | Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale                             |
| ASSE 4 — LEADER                                                                                                |                                                                                                                 |
| Codice                                                                                                         | Misura                                                                                                          |
| 411                                                                                                            | Attuazione di strategie di sviluppo locale — Competitività                                                      |
| 412                                                                                                            | Attuazione di strategie di sviluppo locale — Ambiente/gestione del territorio                                   |
| 413                                                                                                            | Attuazione di strategie di sviluppo locale — Qualità di vita/diversificazione                                   |
| 421                                                                                                            | Progetti di cooperazione                                                                                        |
| 431                                                                                                            | Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)      |

## REGOLAMENTO (CE) N. 1482/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

**relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero e di segala detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri ai fini della trasformazione in farina nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(2)</sup>, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzino o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e la segala.
- (3) A causa di condizioni climatiche sfavorevoli al momento della raccolta 2006, il quantitativo di cereali panificabili risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in alcuni Stati membri interessati. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero e della segala in farina. Ognuna di esse deve essere considerata una gara a sé stante.
- (4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione delle gare suddette. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (5) Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e della segala e la successiva trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della

Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento <sup>(3)</sup>.

- (6) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno disporre la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.
- (7) Ai fini di una gestione più efficiente, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che figurano nell'allegato I procedono alla vendita, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità, di frumento tenero e di segala da essi detenuti, ai fini della loro trasformazione in farina. I quantitativi massimi dei due cereali oggetto delle gare sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Le vendite di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 3*

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta che, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, è fissata a 10 EUR/tonnellata;

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

- b) dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare il frumento tenero o la segala, entro 60 giorni dall'uscita dai magazzini d'intervento e comunque entro il 31 luglio 2007, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell'importo di 40 EUR per tonnellata entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione della gara;
- c) dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero e di segala aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.

#### Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 ottobre 2006 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 13.00 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 27 dicembre 2006, il 4 aprile 2007 e il 16 maggio 2007, settimane nel corso delle quali non vengono organizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 2007 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d'intervento le cui coordinate figurano all'allegato I.

#### Articolo 5

Nelle quattro ore che seguono lo scadere del termine di presentazione fissato all'articolo 4, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata alcuna offerta.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per posta elettronica, conformemente al modello che figura all'allegato II. Per ogni gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto a seconda del tipo di cereale. L'identità degli offerenti deve restare segreta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

#### Articolo 6

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita del frumento tenero o della segala o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione del prezzo minimo può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.

#### Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

a) l'offerta non è stata accolta;

b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all'articolo 3, lettera b).

2. La garanzia di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero o di segala utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.

#### Articolo 8

1. La prova dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92.

2. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all'impegno di cui all'articolo 3, lettere b) e c), e recare una delle diciture figuranti nell'allegato III.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE GARE

| Stato membro    | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno ai fini della trasformazione in farina |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Frumento tenero                                                                                             | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belgique/België | 0                                                                                                           | —      | Bureau d'intervention et de restitution belge<br>Rue de Trèves, 82<br>B-1040 Bruxelles<br>Telephone: (32-2) 287 24 78<br>Fax: (32-2) 287 25 24<br>e-mail: webmaster@birb.be                                                                                     |
| Česká republika | 0                                                                                                           | —      | Statní zemědělský intervenční fond<br>Odbor Rostlinných Komodit<br>Ve Smečkách 33<br>CZ-110 00, Praha 1<br>Telephone: (420) 222 871 667 – 222 871 403<br>Fax: (420) 296 806 404<br>e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz                                             |
| Danmark         | 0                                                                                                           | —      | Direktoratet for FødevarerErhverv<br>Nyropsgade 30<br>DK-1780 København<br>Tlf. (45) 33 95 88 07<br>Fax (45) 33 95 80 34<br>E-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk                                                                                                  |
| Deutschland     | 0                                                                                                           | 0      | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br>Deichmanns Aue 29<br>D-53179 Bonn<br>Telephone: (49-228) 6845-3704<br>Fax 1: (49-228) 6845-3985<br>Fax 2: (49-228) 6845-3276<br>e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de                                             |
| Eesti           | 0                                                                                                           | —      | Pllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet<br>Narva mnt. 3,<br>51009 Tartu<br>Telephone: (372) 7371 200<br>Fax: (372) 7371 201<br>e-mail: pria@pria.ee                                                                                                     |
| Elláda          | —                                                                                                           | —      | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee<br>Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)<br>241, Archarmon str.,<br>GR-104 46 Athens<br>Telephone: (30-210) 212.4787 & 4754<br>Fax: (30-210) 212.4791<br>e-mail: ax17u073@minagric.gr                            |
| España          | —                                                                                                           | —      | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)<br>C/Almagro 33 E-28010 Madrid<br>España<br>Telephone: (34-91) 3474765<br>Fax: (34-91) 3474838<br>e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es                                                                                  |
| France          | 0                                                                                                           | —      | Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)<br>21, avenue Bosquet<br>F-75326 Paris Cedex 07<br>Telephone: (33-1) 44 18 22 29 and 23 37<br>Fax: (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80<br>e-mail: m.meizels@onigc.fr and f.abeasis@onigc.fr |

| Stato membro  | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno ai fini della trasformazione in farina |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Frumento tenero                                                                                             | Segala |                                                                                                                                                                                                                      |
| Ireland       | —                                                                                                           | —      | Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,<br>Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate,<br>County Wexford<br>Telephone: 353 53 91 63400<br>Fax: 353 53 91 42843                 |
| Italia        | —                                                                                                           | —      | Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA<br>Via Torino, 45<br>I-00184 Roma<br>Telephone: (39) 0649499755<br>Fax: (39) 0649499761<br>e-mail: d.spampinato@agea.gov.it                                          |
| Kypros/Kibris | —                                                                                                           | —      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Latvija       | 0                                                                                                           | —      | Lauku atbalsta dienests<br>Republikas laukums 2,<br>Rīga, LV – 1981<br>Telephone: (371) 702 7893<br>Fax: (371) 702 7892<br>e-mail: lad@lad.gov.lv                                                                    |
| Lietuva       | 0                                                                                                           | —      | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency<br>L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,<br>Vilnius, Lithuania<br>Telephone: (370-5) 268 5049<br>Fax: (370-5) 268 5061<br>e-mail: info@litfood.lt |
| Luxembourg    | —                                                                                                           | —      | Office des licences<br>21, rue Philippe II<br>Boîte postale 113<br>L-2011 Luxembourg<br>Telephone: (352) 478 23 70<br>Fax: (352) 46 61 38<br>Telex: 2 537 AGRIM LU                                                   |
| Magyarország  | 0                                                                                                           | —      | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal<br>Soroksári út. 22–24<br>H-1095 Budapest<br>Telephone: (36) 1 219 45 76<br>Fax: (36) 1 219 89 05<br>e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu                                        |
| Malta         | —                                                                                                           | —      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Nederland     | —                                                                                                           | —      | Dienst Regelingen Roermond<br>Postbus 965<br>NL-6040 AZ Roermond<br>Tel. (31) 475 355 486<br>Fax (31) 475 318939<br>E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloo@minlnv.nl                                                        |
| Österreich    | 0                                                                                                           | —      | AMA (Agrarmarkt Austria)<br>Dresdnerstraße 70<br>A-1200 Wien<br>Telephone: (43-1) 33151 258<br>(43-1) 33151 328<br>Fax: (43-1) 33151 4624<br>(43-1) 33151 4469<br>e-mail: referat10@ama.gv.at                        |

| Stato membro   | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno ai fini della trasformazione in farina |        | Organismo d'intervento<br>Nome, indirizzo e coordinate                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Frumento tenero                                                                                             | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polska         | 200 000 t                                                                                                   | —      | Agencja Rynku Rolnego<br>Biuro Produktów Roślinnych<br>Nowy Świat 6/12<br>PL-00-400 Warszawa<br>Telephone: (48) 22 661 78 10<br>Fax: (48) 22 661 78 26<br>e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl                                                                                 |
| Portugal       | —                                                                                                           | —      | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)<br>R. Castilho, n.º 45-51,<br>1269-163 Lisboa<br>Telephone: (351) 21 751 85 00<br>(351) 21 384 60 00<br>Fax: (351) 21 384 61 70<br>e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt<br>edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt |
| Slovenija      | —                                                                                                           | —      | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja<br>Dunajska 160<br>1000 Ljubjana<br>Telephone: (386) 1 580 76 52<br>Fax: (386) 1 478 92 00<br>e-mail: aktrp@gov.si                                                                                             |
| Slovensko      | 0                                                                                                           | —      | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie obilnín a škrobu<br>Dobrovičova 12<br>SK-815 26 Bratislava<br>Telephone: (421-2) 58 243 271<br>Fax: (421-2) 53 412 665<br>e-mail: jvargova@apa.sk                                                                                  |
| Suomi/Finland  | 0                                                                                                           | —      | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)<br>Interventioyksikkö – Intervention Unit<br>Malminkatu 16<br>Helsinki PL 30<br>FIN-00023 Valtioneuvosto<br>Puhelin: (358-9) 16001<br>Faksi: (358-9) 1605 2772<br>(358-9) 1605 2778<br>e-mail: intervention.unit@mmm.fi                       |
| Sverige        | 0                                                                                                           | —      | Statens Jordbruksverk<br>SE-55182 Jönköping<br>Tlf (46) 36 15 50 00<br>Fax (46) 36 19 05 46<br>E-post: jordbruksverket@sjv.se                                                                                                                                                     |
| United Kingdom | —                                                                                                           | —      | Rural Payments Agency<br>Lancaster House<br>Hampshire Court<br>Newcastle upon Tyne<br>NE4 7YH<br>Telephone: (44) 191 226 5882<br>Fax: (44) 191 226 5824<br>e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk                                                                                 |

Il segno «—» indica che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.

## ALLEGATO II

**Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali provenienti da scorte di intervento ai fini della trasformazione in farina nella Comunità**

Modello (\*)

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1482/2006

«TIPO DI CEREALE: codice NC (\*\*)»

«STATO MEMBRO (\*\*\*)»

| 1                     | 2                    | 3                | 4                      |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Numero dell'offerente | Numero della partita | Quantitativo (t) | Prezzo d'offerta EUR/t |
| 1                     |                      |                  |                        |
| 2                     |                      |                  |                        |
| 3                     |                      |                  |                        |
| ecc.                  |                      |                  |                        |

Precisare i quantitativi totali offerti (includere le offerte respinte presentate per una stessa partita): [...] tonnellate.

(\*) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).  
(\*\*) 1001 90 per il frumento tenero e 1002 00 00 per la segala.  
(\*\*\*) Indicare lo Stato membro di cui trattasi.

## ALLEGATO III

**Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2**

- *in spagnolo*: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1482/2006
  - *in ceco*: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006
  - *in danese*: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006
  - *in tedesco*: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006
  - *in estone*: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiatud töötlemiseks mõeldud toode
  - *in greco*: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006
  - *in inglese*: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006
  - *in francese*: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) n° 1482/2006
  - *in italiano*: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all'articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006
  - *in lettone*: Produkts paredzēts tādi pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punktā
  - *in lituano*: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose
  - *in ungherese*: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék
  - *in neerlandese*: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006
  - *in polacco*: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006
  - *in portoghese*: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.º 1482/2006
  - *in slovacco*: Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006
  - *in sloveno*: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006
  - *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote
  - *in svedese*: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1483/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2006****relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

(5) Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione sia effettuata con mezzi elettronici. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(2)</sup>, prevede che i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento procedono, per mezzo di gare permanenti sul mercato interno della Comunità, alla vendita di cereali da essi detenuti. Gli Stati membri interessati sono elencati nell'allegato I e per ciascuno di essi sono indicati i quantitativi massimi dei diversi cereali a cui si riferiscono le gare.

(2) Gli Stati membri dispongono di scorte d'intervento per il granturco, il frumento tenero, l'orzo e la segala. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno tali scorte di cereali degli Stati membri. A tal fine, occorre indire gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri. Ogni gara deve essere considerata come una gara distinta.

*Articolo 2*

Le vendite di cui all'articolo 1 sono effettuate alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, di detto regolamento, la cauzione per l'offerta è stabilita a 10 EUR/t.

(3) È necessario prevedere alcune deroghe alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto riguarda il livello della necessaria garanzia di buon fine. Occorre pertanto fissare la garanzia ad un livello sufficiente.

*Articolo 3*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 ottobre 2006 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 13 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 1° novembre 2006, il 27 dicembre 2006, il 4 aprile 2007 ed il 16 maggio 2007, dato che in tali settimane non sono effettuate gare.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento interessato, i cui dati sono riportati nell'allegato I.

#### Articolo 4

Entro quattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, gli organismi d'intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia nessuna notifica entro il termine prescritto, la Commissione ritiene che tale Stato membro non ha presentato nessuna offerta.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate tramite mezzi elettronici utilizzando il modulo riportato all'allegato II. Un modulo separato per ciascun tipo di cereale è inviato alla

Commissione per ogni gara indetta. L'identità dei concorrenti deve rimanere segreta.

#### Articolo 5

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE GARE

| Stato membro    | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate) |      |           |         | Organismo di intervento<br>Nome e indirizzo                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Frumento tenero                                                                   | Orzo | Granturco | Segala  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belgique/België | 0                                                                                 | 0    | —         | —       | Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau<br>Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82<br>B-1040 Bruxelles/Brussel<br>Tél./Tel. (32-2) 287 24 78<br>Fax (32-2) 287 25 24<br>E-mail: webmaster@birb.be          |
| Česká republika | 0                                                                                 | 0    | 0         | —       | Státní zemědělský intervenční fond<br>Odbor rostlinných komodit<br>Ve Smečkách 33<br>CZ-110 00 Praha 1<br>Tel.: (420) 222 87 16 67/14 03<br>Fax: (420) 296 80 64 04<br>E-mail: dagmar.hejrovaska@szif.cz                                            |
| Danmark         | 0                                                                                 | 0    | 0         | —       | Direktoratet for FødevarerErhverv<br>Nyropsgade 30<br>DK-1780 København V<br>Tlf. (45) 33 95 88 07<br>Fax (45) 33 95 80 34<br>E-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk                                                                                    |
| Deutschland     | 0                                                                                 | 0    | 0         | 100 000 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br>Deichmanns Aue 29<br>D-53179 Bonn<br>Tel.: (49-228) 68 45-37 04<br>Fax 1: (49-228) 68 45-39 85<br>Fax 2: (49-228) 68 45-32 76<br>E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de                                |
| Eesti           | 0                                                                                 | 0    | 0         | —       | Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet<br>Narva mnt 3, 51009 Tartu<br>Tel: (372) 7371 200<br>Faks: (372) 7371 201<br>E-post: pria@pria.ee                                                                                                 |
| Elláda          | —                                                                                 | —    | —         | —       | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)<br>241, Archarnon str., GR-104 46 Athens<br>Téléphone: (30-210) 212.4787 & 4754<br>Télécopieur: (30-210) 212.4791<br>e-mail: ax17u073@minagric.gr              |
| España          | —                                                                                 | —    | —         | —       | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)<br>Almagro 33<br>E-28010 Madrid<br>Tel. (34) 913 47 47 65<br>Fax (34) 913 47 48 38<br>e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es                                                                                  |
| France          | 0                                                                                 | 0    | 0         | —       | Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)<br>21, avenue Bosquet<br>F-75326 Paris Cedex 07<br>Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37<br>Fax (33-1) 44 18 20 08-33 1 44 18 20 80<br>e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abebasis@onigc.fr |

| Stato membro  | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate) |      |           |        | Organismo di intervento<br>Nome e indirizzo                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Frumento tenero                                                                   | Orzo | Granturco | Segala |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ireland       | —                                                                                 | 0    | 0         | —      | Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food<br>Johnstown Castle Estate, County Wexford<br>Téléphone: 353 53 91 63400<br>Télécopieur: 353 53 91 42843                      |
| Italia        | —                                                                                 | —    | —         | —      | Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA<br>Via Torino, 45<br>I-00184 Roma<br>Tel. (39) 06 49 49 97 55<br>Fax (39) 06 49 49 97 61<br>E-mail: d.spampinato@agea.gov.it                                               |
| Kypros/Kibris | —                                                                                 | —    | —         | —      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Latvija       | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Lauku atbalsta dienests<br>Republikas laukums 2,<br>Rīga, LV – 1981<br>Téléphone: (371) 702 7893<br>Télécopieur: (371) 702 7892<br>e-mail: lad@lad.gov.lv                                                                  |
| Lietuva       | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency<br>L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12,<br>Vilnius, Lithuania<br>Téléphone: (370-5) 268 50 49<br>Télécopieur: (370-5) 268 50 61<br>e-mail: info@litfood.lt |
| Luxembourg    | —                                                                                 | —    | —         | —      | Office des licences<br>21, rue Philippe II<br>Boîte postale 113<br>L-2011 Luxembourg<br>Tél. (352) 478 23 70<br>Fax (352) 46 61 38<br>Télex 2 537 AGRIM LU                                                                 |
| Magyarország  | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal<br>Soroksári út 22-24.<br>H-1095 Budapest<br>Tel.: (36-1) 219 45 76<br>Fax: (36-1) 219 89 05<br>E-mail: ertesites@mvh.gov.hu                                                     |
| Malta         | —                                                                                 | —    | —         | —      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Nederland     | —                                                                                 | —    | —         | —      | Dienst Regelingen Roermond<br>Postbus 965<br>6040 AZ Roermond<br>Nederland<br>Tel. (31-475) 35 54 86<br>Fax (31-475) 31 89 39<br>E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloo@minlnv.nl                                                 |
| Österreich    | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | AMA (Agrarmarkt Austria)<br>Dresdner Straße 70<br>A-1200 Wien<br>Tel.: (43-1) 331 51-258<br>(43-1) 331 51-328<br>Fax: (43-1) 331 51-46 24<br>(43-1) 331 51-44 69<br>E-Mail: referat10@ama.gv.at                            |

| Stato membro   | Quantitativi messi a disposizione per la vendita sui mercati esterni (tonnellate) |      |           |        | Organismo di intervento<br>Nome e indirizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Frumento tenero                                                                   | Orzo | Granturco | Segala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Polska         | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Agencja Rynku Rolnego<br>Biuro Produktów Roślinnych<br>Ul. Nowy Świat 6/12<br>PL-00-400 Warszawa<br>Tel.: (48) 22 661 78 10<br>Faks: (48) 22 661 78 26<br>e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl                                                                                                                                                                      |
| Portugal       | —                                                                                 | —    | —         | —      | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)<br>R. Castilho, n.º 45-51<br>1269-163 Lisboa<br>Téléphone: (351) 21 751 85 00<br>(351) 21 384 60 00<br>Télécopieur: (351) 21 384 61 70<br>e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt<br>edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt                                                                               |
| Slovenija      | —                                                                                 | —    | —         | —      | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja<br>Dunajska 160, 1000 Ljubjana<br>Tel. (386-1) 580 76 52<br>Faks (386-1) 478 92 00<br>E-pošta: aktrp@gov.si                                                                                                                                                                                         |
| Slovensko      | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie obilnín a škrobu<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Tel.: (421-2) 58 24 32 71<br>Fax: (421-2) 53 41 26 65<br>e-mail: jvargova@apa.sk                                                                                                                                                      |
| Suomi/Finland  | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)<br>Interventioyksikkö – Intervention Unit<br>Malminkatu 16/Jord- och Skogsbruksministeriet – Intervention Unit<br>FIN-00100 Helsinki/Helsingfors<br>PL 30<br>FIN-00023 Valtioneuvosto/Statsrådet<br>Puhelin/Telefon (358-9) 160 01<br>Faksi/Fax (358-9) 16 05 27 72<br>(358-9) 16 05 27 78<br>Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi |
| Sverige        | 0                                                                                 | 0    | 0         | —      | Jordbruksverket<br>S-551 82 Jönköping<br>Tfn (46-36) 15 50 00<br>Fax (46-36) 19 05 46<br>E-post: jordbruksverket@sjv.se                                                                                                                                                                                                                                                |
| United Kingdom | —                                                                                 | 0    | 0         | —      | Rural Payments Agency<br>Lancaster House<br>Hampshire Court<br>Newcastle upon Tyne<br>NE4 7YH<br>Téléphone: (44) 191 226 5882<br>Télécopieur: (44)191 226 5824<br>e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk                                                                                                                                                               |

La sigla «—» significa: non ci sono scorte di intervento per tale cereale in questo Stato membro.

## ALLEGATO II

**Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali delle scorte di intervento**

Modello (\*)

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1483/2006

«TIPO DI CEREALE: codice NC (\*\*)»

«STATO MEMBRO (\*\*\*)»

| 1                     | 2                    | 3                | 4                           |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Numero dell'offerente | Numero della partita | Quantitativo (t) | Prezzo dell'offerta (EUR/t) |
| 1                     |                      |                  |                             |
| 2                     |                      |                  |                             |
| 3                     |                      |                  |                             |
| ecc.                  |                      |                  |                             |

Precisare i quantitativi complessivamente offerti (includere le offerte respinte presentate per una stessa partita): [...] t.

(\*) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D2).

(\*\*) 1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l'orzo, 1005 90 00 per il granturco e 1002 00 00 per la segala.

(\*\*\*) Indicare lo Stato membro interessato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 ottobre 2006****recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,*Articolo 1*

1. Nell'ambito della gara n. 7/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(2)</sup>, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo di 693 380,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) una partita numerata 68/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b) una partita numerata 69/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(4)</sup>, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

c) una partita numerata 70/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d) una partita numerata 71/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e) una partita numerata 72/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f) una partita numerata 73/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

g) una partita numerata 74/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h) una partita numerata 75/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

- i) una partita numerata 76/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- j) una partita numerata 77/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- k) una partita numerata 78/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- l) una partita numerata 79/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- m) una partita numerata 80/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol;
- n) una partita numerata 81/2006 CE di un quantitativo di 40 000 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I del presente regolamento figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

#### Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinqüies*, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

#### Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d'intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 7/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 23 ottobre 2006.

#### Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

- a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- b) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
- d) una dichiarazione con cui il concorrente:

i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

#### Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d'intervento.

*Articolo 7*

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

| Stato membro e numero della partita | Ubicazione                                                                                                | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) | Tipo di alcole |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Spagna<br>Partita n. 68/2006 CE     | Tarancón                                                                                                  | A-9                   | 24 574                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | A-10                  | 24 508                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | B-8                   | 918                                              | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Spagna<br>Partita n. 69/2006 CE     | Tarancón                                                                                                  | B-8                   | 974                                              | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | B-9                   | 24 720                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | B-10                  | 24 306                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Spagna<br>Partita n. 70/2006 CE     | Tarancón                                                                                                  | B-8                   | 5 740                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | C-1                   | 20 923                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | C-2                   | 23 337                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Francia<br>Partita n. 71/2006 CE    | Viniflor — Longuefuye<br>F-53200 Longuefuye                                                               | 5                     | 4 900                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 14                    | 22 500                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 19                    | 22 600                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Francia<br>Partita n. 72/2006 CE    | Viniflor — Port-la-Nouvelle<br>Entrepôt d'alcool<br>Av. Adolphe-Turrel, BP 62<br>F-11210 Port-la-Nouvelle | 4                     | 47 400                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 12B                   | 2 600                                            | 28                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Francia<br>Partita n. 73/2006 CE    | Viniflor — Port-la-Nouvelle<br>Entrepôt d'alcool<br>Av. Adolphe-Turrel, BP 62<br>F-11210 Port-la-Nouvelle | 29                    | 18 800                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 12B                   | 200                                              | 28                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 12                    | 9 200                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                           | 32                    | 21 800                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                    |                       | 50 000                                           |                                                         |                |

| Stato membro e numero della partita | Ubicazione                                   | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) | Tipo di alcole |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Francia<br>Partita n. 74/2006 CE    | Deulep<br>Bld Chanzy<br>F-30800 Saint-Gilles | 603B                  | 4 800                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 603                   | 4 250                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 604                   | 8 850                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 606                   | 6 230                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 608                   | 5 560                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 608B                  | 1 950                                            | 28                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 607                   | 7 020                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 605                   | 8 300                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 605B                  | 820                                              | 28                                                      | Greggio        |
|                                     |                                              | 607B                  | 2 220                                            | 28                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Italia<br>Partita n. 75/2006 CE     | Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)               | 33A-28A-32A-17A-18A   | 9 000                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Dister — Faenza (RA)                         | 123A-234A             | 8 600                                            | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | I.C.V. — Borgoricco (PD)                     | 4A-5A                 | 1 105,38                                         | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)         | 2A-8A                 | 16 494,62                                        | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Tampieri — Faenza (RA)                       | 2A-10A-11A-12A-13A    | 2 200                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Villapana — Faenza (RA)                      | 7A-9A                 | 12 600                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Italia<br>Partita n. 76/2006 CE     | Caviro — Faenza (RA)                         | 15A                   | 21 000                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)             | 7A                    | 4 100                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Di Lorenzo — Ponte Valleceppi                | 21A-19A-18A           | 8 050                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)         | 2A-8A                 | 16 850                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |

| Stato membro e numero della partita | Ubicazione                                                                                                   | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) | Tipo di alcole |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Italia<br>Partita n. 77/2006 CE     | Bonollo — Anagni (FR)                                                                                        | 15A-29A-40A-42A       | 38 500                                           | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | Di Lorenzo — Ponte Valleceppi                                                                                | 21A-19A-18A           | 7 900                                            | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | S.V.A. — Ortona (CH)                                                                                         | 10A-11A-12A-13A-17A   | 3 600                                            | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Italia<br>Partita n. 78/2006 CE     | Balice Distil. — San Basilio Mottola (TA)                                                                    | 1A                    | 3 750                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Balice S.n.c. — Valenzano (BA)                                                                               | 2A-3A-4A-5A-6A-7A-10A | 15 500                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Cavero — Carapelle (FG)                                                                                      | 1C-6C                 | 9 000                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     | D'Auria — Ortona (CH)                                                                                        | 7A-8A-12A-40A-61A     | 10 700                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | De Luca — Novoli (LE)                                                                                        | 5A-6A                 | 5 600                                            | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Bertolino — Partinico (PA)                                                                                   | 5A-6A-12A             | 5 450                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Italia<br>Partita n. 79/2006 CE     | Bertolino — Partinico (PA)                                                                                   | 5A-6A-12A             | 11 553,94                                        | 30                                                      | Greggio        |
|                                     | Trapas — Petrosino (TP)                                                                                      | 6A-11A-12A-21A        | 29 146,06                                        | 27/30                                                   | Greggio        |
|                                     | S.V.M. — Sciacca (AG)                                                                                        | 1A-2A-31A-44A         | 2 300                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     | GE.DIS. — Marsala (TP)                                                                                       | 13B                   | 7 000                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale                                                                                                       |                       | 50 000                                           |                                                         |                |
| Grecia<br>Partita n. 80/2006 CE     | ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ<br>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ<br>ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ<br>(Oinopoiitikos Sinetairismos Mes-<br>sinias) | 76                    | 454,96                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 77                    | 432,94                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 85                    | 1 782,89                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 86                    | 1 684,51                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 87                    | 1 756,59                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 88                    | 1 753,86                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 95                    | 873,44                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 75                    | 444,79                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 28                    | 904,89                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 80                    | 463,46                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 73                    | 387,14                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 78                    | 27,72                                            | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 15                    | 1 747,04                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 16                    | 1 713,67                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 26                    | 853,18                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 74                    | 427,35                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |                                                                                                              | 17                    | 1 743,76                                         | 30                                                      | Greggio        |
| 94                                  | 887,65                                                                                                       | 30                    | Greggio                                          |                                                         |                |
| 84                                  | 1 786,52                                                                                                     | 30                    | Greggio                                          |                                                         |                |

| Stato membro e numero della partita | Ubicazione | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) | Tipo di alcole |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                     |            | 79                    | 439,47                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 93                    | 908,63                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 83                    | 1 795,78                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 82                    | 1 758,86                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 12                    | 1 800,87                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 11                    | 1 744,16                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 18                    | 1 707,83                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 13                    | 1 788,73                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 96                    | 827,49                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 81                    | 1 805,07                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 14                    | 1 800,04                                         | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 97                    | 915,07                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 92                    | 908,96                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 99                    | 911,94                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 25                    | 905,06                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 108                   | 432,18                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 107                   | 432,77                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 105                   | 448,22                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 106                   | 441,22                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 27                    | 897,73                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 29                    | 579,19                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 30                    | 667,69                                           | 30                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 19                    | 901,65                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 20                    | 892,07                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 21                    | 900,28                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 22                    | 899,54                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 23                    | 882,32                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 24                    | 653,58                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 89                    | 847,09                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 90                    | 880,83                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 91                    | 856,22                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 98                    | 878,23                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     |            | 100                   | 745,61                                           | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale     |                       | 53 380,74                                        |                                                         |                |

| Stato membro e numero della partita | Ubicazione           | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol) | Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) | Tipo di alcole |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Portogallo                          | AVEIRO               | S 201                 | 31 999,080                                       | 27                                                      | Greggio        |
| Partita n. 81/2006 CE               | S. João da Pesqueira | Inox 12               | 8 000,920                                        | 27                                                      | Greggio        |
|                                     | Totale               |                       | 40 000                                           |                                                         |                |

## ALLEGATO II

**Organismi d'intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3**

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viniflor — Libourne                 | Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59] |
| FEGA                                | Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]                                                                    |
| AGEA                                | Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]                                                                   |
| O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.                      | Αχαρνών (Acharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)                                                                 |
| IVV — Instituto da Vinha e do Vinho | R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]                                                    |

## ALLEGATO III

**Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: [agri-market-tenders@cec.eu.int](mailto:agri-market-tenders@cec.eu.int)

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 26 settembre 2006

che istituisce il sottocomitato «Diritti umani, democratizzazione e governance»

(2006/672/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

terranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(1)</sup>, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 84,

(5) Dovrebbero essere verificati la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell'Unione europea definiscono un quadro all'interno del quale sviluppare le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei, rispettando l'esigenza di coerenza e di equilibrio generale del processo di Barcellona.

considerando quanto segue:

(1) Il rispetto e la promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono parte integrante e costituiscono un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner mediterranei.

(6) Al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per la realizzazione di una più intensa cooperazione, il Consiglio di associazione ha già deciso di dotare il comitato di associazione di una serie di sottocomitati,

(2) In considerazione dell'importanza che rivestono in quanto elementi essenziali dell'accordo, tali questioni sono esaminate con la dovuta attenzione nei diversi organismi istituiti nell'ambito dell'accordo.

DECIDE:

*Articolo 1*

(3) La politica di vicinato dell'Unione europea si prefigge obiettivi ambiziosi, fondati sull'adesione reciprocamente riconosciuta a valori comuni che comprendono la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto e la promozione dei diritti umani.

È istituito il sottocomitato «Diritti umani, democratizzazione e governance» ed è adottato il suo regolamento interno di cui all'allegato.

(4) La sempre maggiore complessità delle relazioni dell'Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale è dovuta all'applicazione degli accordi euromedi-

Il sottocomitato è posto sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

Le questioni di competenza del sottocomitato possono essere trattate anche a livelli superiori nell'ambito del dialogo politico tra l'Unione europea e il Marocco.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

Il comitato di associazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato e ne informa il Consiglio di associazione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2006.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il presidente*

E. TUOMIOJA

---

## ALLEGATO

**Regolamento interno UE-Marocco: sottocomitato n. 7 «Diritti umani, democratizzazione e governance»**

## 1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco ed è presieduto a turno dalle due parti.

## 2. Ruolo

Il sottocomitato è posto sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

## 3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso. Esso costituisce il principale meccanismo di follow-up tecnico per le questioni riguardanti i diritti umani, la democratizzazione e la governance contemplate dal piano di azione «Vicinato» UE-Marocco. Valuta i progressi compiuti nel ravvicinamento e nell'attuazione delle legislazioni, nonché la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti e gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

- a) stato di diritto, buon governo e democrazia, in particolare: rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto; indipendenza del potere giudiziario, accesso alla giustizia e modernizzazione dei suoi apparati;
- b) proseguimento delle operazioni di ratifica e attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché dei relativi protocolli. Attuazione degli obblighi di relazione e progressi nel riesame delle riserve;
- c) rafforzamento delle capacità nazionali sul piano amministrativo e istituzionale.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco, non esaustivo, altri temi, anche di natura orizzontale, come le statistiche, in particolare con riferimento all'attuazione del programma regionale.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell'elenco di cui sopra o all'insieme degli stessi.

## 4. Segretariato

Un funzionario della Commissione e un funzionario del governo del Regno del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

## 5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta l'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta di una delle parti, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente, di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

#### 6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del sottocomitato.

Per ogni riunione il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso da ogni segretario del sottocomitato all'altra parte al più tardi dieci giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. La relativa documentazione deve pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

#### 7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

#### 8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2006

**che modifica la decisione 2004/43/CE, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso**

[notificata con il numero C(2006) 4360]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/43/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce classi di reazione all'attività del fuoco di taluni prodotti da costruzione, in particolare i pannelli a base di legno.
- (2) La decisione 2003/43/CE va modificata per tener conto del progresso tecnico nel campo dei pannelli di cartongesso.
- (3) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/43/CE.

- (4) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 2003/43/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/190/CE (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2003/593/CE (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25).

## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2003/43/CE, la tabella 2 e la nota sono sostituite da quanto segue.

«TABELLA 2

**Classi di reazione all'attività del fuoco dei pannelli di cartongesso**

| Pannello di cartongesso                                 | Spessore nominale del pannello (mm) | Nucleo in gesso              |                             | Grammatura della carta <sup>(1)</sup> (g/m <sup>2</sup> ) | Sostrato                                                                                                                                                                                               | Classe <sup>(2)</sup> (suoli esclusi) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         |                                     | Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | Classe di reazione al fuoco |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Conforme alla norma EN 520 (esclusi pannelli perforati) | ≥ 6,5 < 9,5                         | ≥ 800                        | A1                          | ≤ 220                                                     | Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m <sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0                                                                                 | A2-s1, d0                             |
|                                                         |                                     |                              |                             | > 220 ≤ 320                                               |                                                                                                                                                                                                        | B-s1, d0                              |
|                                                         | ≥ 9,5                               | ≥ 600                        |                             | ≤ 220                                                     | Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m <sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0 o qualsiasi prodotto isolante almeno di classe E-D2 montato secondo il metodo 1 | A2-s1, d0                             |
|                                                         |                                     |                              |                             | > 220 ≤ 320                                               |                                                                                                                                                                                                        | B-s1, d0                              |

<sup>(1)</sup> Stabilito in base alla norma EN ISO 536 e con un contenuto in additivo organico non superiore al 5 %.

<sup>(2)</sup> Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

**Nota: Montaggio e fissaggio**

I pannelli di cartongesso (di seguito "pannelli di gesso") vanno montati e fissati con uno dei tre seguenti metodi.

**Metodo 1 — Fissaggio meccanico a una sottostruttura di sostegno**

Il pannello di gesso, o (nei sistemi multistrati) almeno lo strato esterno del pannello, va fissato meccanicamente a una sottostruttura di metallo (costituita dai componenti di cui alla norma EN 14195) o a una sottostruttura di legno (conforme a EN 336 e a EN 1995-1-1).

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno una sola direzione, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 50 volte lo spessore dei pannelli di gesso.

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno due direzioni, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 100 volte lo spessore dei pannelli di gesso.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi, penetranti per tutto lo spessore dei pannelli di gesso fino alla sottostruttura in punti distanti non più di 300 mm misurati sulla lunghezza di ogni elemento portante.

Dietro il pannello di gesso può essere lasciato uno spazio vuoto o essere applicato un prodotto isolante. Il sostrato può essere:

- qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m<sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di pannelli di gesso di ≥ 6,5 mm e < 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 800 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale; o
- qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m<sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di pannelli gesso di ≥ 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale; o
- qualsiasi materiale isolante almeno della classe E-d2, in caso di pannelli di gesso di ≥ 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale.

Le giunture tra pannelli di gesso adiacenti avranno una larghezza di  $\leq 4$  mm. Ciò vale per qualsiasi giuntura indipendentemente dal fatto che sia sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e indipendentemente dal fatto che sia o no ricolma di materiale per giunture.

Nei casi a) e b) ogni giuntura tra pannelli di gesso adiacenti, non sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e di larghezza  $> 1$  mm, va interamente colmata di materiale per giunture, come specificato dalla norma EN 13963 (le altre giunture possono non essere colmate).

Nel caso c) tutte le giunture tra pannelli di gesso adiacenti vanno interamente colmate di materiale per giunture come specificato dalla norma EN 13963.

*Metodo 2 — Fissaggio meccanico a un sostrato solido a base di legno*

I pannelli di gesso vanno meccanicamente fissati a un sostrato solido a base di legno di densità  $\geq 400$  kg/m<sup>3</sup>.

Non va lasciata alcuna cavità tra i pannelli di gesso e il sostrato.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi. La distanza tra i punti di fissaggio meccanici va fissata secondo le regole valide per il metodo 1.

Le giunture tra i pannelli di gesso adiacenti saranno di larghezza  $\leq 4$  mm e possono non essere colmate.

*Metodo 3 — Fissaggio o adesione meccanica a un sostrato solido (sistema di rivestimento a secco)*

I pannelli di gesso verranno fissati direttamente a un sostrato solido la cui classe di reazione al fuoco sia almeno A2-s1, d0.

I pannelli di gesso possono essere fissati con viti o chiodi che, attraversato lo spessore del pannello, si fissino o aderiscano al substrato solido mediante un collante adesivo a base di gesso come specificato dalla norma EN 14496.

I punti di applicazione di viti, chiodi e adesivo vanno comunque posti lungo assi verticali e orizzontali a una distanza non superiore a 600 mm.

Le giunture tra pannelli di gesso adiacenti possono non essere colmate.»

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

**che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)**

[notificata con il numero C(2006) 4362]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/308/CE della Commissione <sup>(2)</sup> reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne determinate malattie e situate in zone non riconosciute.

(2) La Danimarca, la Germania e l'Italia hanno presentato le motivazioni per ottenere, per talune aziende del loro territorio, lo status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute per quanto riguarda la VHS e la IHN. La documentazione fornita dimostra che tali aziende soddisfano i requisiti dell'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ed è opportuno inserirle nell'elenco delle aziende riconosciute.

(3) L'Italia ed il Regno Unito hanno notificato la presenza della VHS in zone in precedenza ritenute indenni da tale malattia. Tuttavia tali zone rimangono indenni dalla IHN. Di conseguenza tali zone non devono più figurare nella decisione 2002/308/CE come indenni dalla VHS.

(4) La Germania e l'Italia hanno notificato la presenza della VHS e dell'IHN in aziende che in precedenza erano considerate indenni da tali malattie. Di conseguenza tali aziende non devono più figurare nella decisione 2002/308/CE come indenni dalle malattie in questione.

(5) La Germania ha notificato che un'azienda situata nello Schleswig-Holstein ha cessato l'attività. Di conseguenza tale azienda non deve più figurare nell'allegato II alla decisione 2002/308/CE.

(6) La decisione 2003/634/CE della Commissione <sup>(3)</sup> approva i programmi presentati dagli Stati membri per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute per quanto riguarda la VHS e la IHN.

(7) Cipro e l'Italia hanno notificato l'ultimazione di taluni programmi approvati dalla decisione 2003/634/CE. La documentazione fornita da Cipro dimostra che tutte le zone continentali del suo territorio possono ottenere lo status di zone riconosciute e devono quindi essere aggiunte all'elenco delle zone riconosciute. La documentazione fornita dall'Italia dimostra che un'azienda del suo territorio può ottenere lo status di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta e deve pertanto essere aggiunta all'elenco delle aziende riconosciute in zone non riconosciute

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/214/CE (GU L 80 del 17.3.2006, pag. 46).

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)****1.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS IN DANIMARCA**

I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| — Hansted Å           | — Slette Å          |
| — Hovmølle Å          | — Bredkær Bæk       |
| — Grenå               | — Vandløb til Kilen |
| — Treå                | — Resenkær Å        |
| — Alling Å            | — Klostermølle Å    |
| — Kastbjerg           | — Hvidbjerg Å       |
| — Villestrup Å        | — Knidals Å         |
| — Korup Å             | — Spang Å           |
| — Sæby Å              | — Simested Å        |
| — Elling Å            | — Skals Å           |
| — Uggerby Å           | — Jordbro Å         |
| — Lindenberg Å        | — Fåremølle Å       |
| — Øster Å             | — Flynder Å         |
| — Hasseris Å          | — Damhus Å          |
| — Binderup Å          | — Karup Å           |
| — Vidkær Å            | — Gudenåen          |
| — Dybvad Å            | — Halkær Å          |
| — Bjørnsholm Å        | — Storåen           |
| — Trend Å             | — Århus Å           |
| — Lerkenfeld Å        | — Bygholm Å         |
| — Vester Å            | — Grejs Å           |
| — Lønnerup med tilløb | — Ørum Å            |

**1.B. ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**

— Tutte le zone continentali e litoranee all'interno della Danimarca.

**2.A. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****2.A.1. BADEN-WÜRTTEMBERG**

- Il bacino idrografico dell'Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell'azienda Falkenstein.
- Il bacino idrografico dell'Eyach e i suoi affluenti dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch.

- Il bacino idrografico del Lauchert e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf.
- Il bacino idrografico del Grosse Lauter e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della cascata in prossimità di Lauterach.
- Il bacino idrografico del Wolfegger Ach e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della cascata in prossimità di Baienfurth.
- Il bacino idrografico dell'Enz, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach dalle sorgenti allo sbarramento nel centro di Neuenbürg.
- Il bacino idrografico dell'Erms, dalla sorgente allo sbarramento 200 metri a valle dell'azienda Strobel, Anlage Seeburg.
- Il bacino idrografico dell'Obere Nagold, dalla sorgente allo sbarramento in prossimità di Neumühle.

## 2.B. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

### 2.B.1. BADEN WÜRTTEMBERG

- Il bacino idrografico dell'Andelsbach e i suoi affluenti dalle sorgenti fino allo sbarramento della turbina in prossimità della città di Krauchenwies.

## 3. ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

### 3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

#### **Zone continentali**

- Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

#### **Zone litoranee**

- L'intero litorale delle Asturie.

### 3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA

#### **Zone continentali**

- I bacini idrografici della Galizia:
  - compresi i bacini idrografici del fiume Eo, del fiume Sil dalla sorgente nella provincia di León, del fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e del fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,
  - escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

#### **Zone litoranee**

- La zona costiera della Galizia dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño).

### 3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

#### **Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,
- il fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis,
- il fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsué,
- il fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello,

- il fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado,
- il fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona,
- il fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana,
- il fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena,
- il fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena,
- il fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia,
- il fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

#### 3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

##### **Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,
- il fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce,
- il fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga),

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

#### 3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

##### **Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,
- il fiume Duero dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila,
- il fiume Sil,
- il fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito,
- il fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Castilla e León sono considerati zona tampone.

#### 3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

##### **Zone continentali**

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona,
- i bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:
  - Deva
  - Nansa

— Saja-Besaya

— Pas-Pisueña

— Asón

— Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sono considerati zona tampone.

#### **Zone litoranee**

— L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón.

### 3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

#### **Zone continentali**

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona.

### 3.8. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTIGLIA-LA-MANCHA

#### **Zone continentali**

— Il bacino idrografico del fiume Río Tajo dalle sorgenti alla diga di Estremera,

— il bacino idrografico del fiume Río Tajuña dalle sorgenti alla diga di La Tajera,

— il bacino idrografico del fiume Río Júcar dalle sorgenti alla diga di La Toba,

— il bacino idrografico del fiume Río Cabriel dalle sorgenti alla diga di Bujioso.

### 4.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

#### 4.A.1. ADOUR-GARONNE

##### **Bacini idrografici**

— Bacino della Charente

— Bacino della Seudre

— Bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime

— Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrenées Atlantiques)

— Bacino delle Forges (Landes)

— Bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat

— Bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye

— Bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell'Étang des Roches Noires

— Bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge

- Bacino idrografico del Ciron (Lot et Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga di Moulin de Castaing
- Bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont de l'Espine ad Argelouse
- Bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave
- Bacino idrografico dell'Escource (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin de Barbe
- Bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga della D38 a Saint Martin d'Oney
- Bacino idrografico dell'Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet et Lamolère
- Bacino idrografico dell'Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort
- Bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot et Garonne), dalla sorgente alla diga a valle del punto di confluenza della Gélise con l'Osse
- Bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce
- Bacino idrografico del Luys (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin d'Oro
- Bacino idrografico del Neez (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon
- Bacino idrografico del Beez (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay
- Bacino idrografico del Gaves-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom.

#### **Zone litoranee**

- Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime.

#### **4.A.2. LOIRE-BRETAGNE**

##### **Zone continentali**

- Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:
  - Vilaine,
  - parte a valle del bacino idrografico dell'Elorn.
- Bacino della Sèvre Niortaise
- Il bacino del Lay
- I bacini idrografici seguenti della Vienne:
  - bacino idrografico del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtelleraut nel dipartimento di La Vienne,

- bacino del fiume La Gartempe dalle sorgenti alla diga di Saint Pierre de Maillé (Vienne) nel dipartimento della Vienne,
- bacino idrografico del fiume La Creuse dalle sorgenti alla diga di Bénavent nel dipartimento dell'Indre,
- bacino idrografico del fiume Le Suin dalle sorgenti alla diga di Douadic nel dipartimento dell'Indre,
- bacino idrografico del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise nel dipartimento dell'Indre-et-Loire,
- bacino idrografico dei torrenti Velleches e Trois Moulins dalle sorgenti alle dighe dei Trois Moulins nel dipartimento della Vienne,
- bacini dei fiumi del litorale atlantico nel dipartimento della Vendée.

#### **Zone litoranee**

- L'intero litorale della Bretagna, eccetto le zone seguenti:
  - rada di Brest,
  - insenatura di Camaret,
  - litorale compreso tra la "pointe de Trévignon" e la foce del fiume Laïta,
  - litorale compreso tra la foce del fiume Tohon ed il confine del dipartimento.

#### 4.A.3. SEINE-NORMANDIE

##### **Zone continentali**

- Bacino della Sélune

#### 4.A.4. REGIONE AQUITAINE

##### **Bacini idrografici**

- Bacino idrografico del fiume Vignac dalla sorgente alla diga di "la Forge"
- Bacino idrografico del fiume Gouaneyre dalla sorgente alla diga di Maillières
- Bacino idrografico del fiume Susselgue dalla sorgente alla diga di Susselgue
- Bacino idrografico del fiume Luzou dalla sorgente all'azienda di Laluque
- Bacino idrografico del fiume Gouadas dalla sorgente allo sbarramento dell'Etang de la Glacière a Saint Vincent de Paul
- Bacino idrografico del fiume Bayse dalle sorgenti alla diga del Moulin de Lartia et de Manobre

- Bacino idrografico del fiume Rancez dalle sorgenti alla diga di Rancez
- Bacino idrografico del fiume Eyre dalle sorgenti all'estuario di Arcachon
- Bacino idrografico del fiume L'Onesse dalle sorgenti all'estuario di Courant de Contis.

#### 4.A.5. MIDI-PYRENEES

##### **Bacini idrografici**

- Bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint George de Luzençon
- Bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dordou e Grauzon allo sbarramento di Vabres-l'Abbaye.

#### 4.A.6. AIN

- Zona continentale degli stagni della Dombes

#### 4.A.7. ARTOIS-PICARDIE

- Zona continentale del bacino idrografico del fiume La Selle, dalla sorgente del fiume La Poix fino al punto di confluenza con il fiume Les Evoissons

#### 4.A.8. AUVERGNE

- Zona continentale della Couze Pavin dalle sorgenti fino allo sbarramento di Besse en-Chandesse.

#### 4.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

##### 4.B.1. LOIRE-BRETAGNE

###### **Zone continentali**

- La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard.

#### 4.C. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

##### 4.C.1. LOIRE-BRETAGNE

###### **Zone continentali**

- Zone seguenti del bacino della Vienne:
  - bacino idrografico dell'Anglin dalle sorgenti alle seguenti dighe:
    - EDF di Châtellerault sul fiume La Vienne, nel dipartimento della Vienne,
    - Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe, nel dipartimento della Vienne,
    - Bénavent sul fiume La Creuse nel dipartimento dell'Indre,
    - Douadic sul fiume Le Suin nel dipartimento dell'Indre,
    - Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise nel dipartimento dell'Indre-et-Loire.

**5.A. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Irlanda, esclusa l'isola di Cape Clear.

**5.B. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Irlanda.

**6.A. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****6.A.1. REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Zone continentali**

- Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente allo sbarramento di Serra San Giorgio nel comune di Giovo,
- zona Valle della Sorna: bacino idrografico del torrente Sorna dalla sorgente allo sbarramento costituito dalla centrale idroelettrica in località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell'Adige,
- zona Rio Manes: bacino di raccolta delle acque del Rio Manes fino allo sbarramento situato 200 metri a valle dell'azienda Trocoltura Giovanelli in località La Zinquantina,
- zona Val di Ledro: bacini idrografici dei torrenti Massangla e Ponale dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro,
- zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno,
- zona Val del Fersina: bacino idrografico del torrente Fersina dalle sorgenti allo sbarramento di Ponte Alto.

**6.A.2. REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA****Zone continentali**

- Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell'Ogliolo fino allo sbarramento situato a valle dall'azienda di allevamento ittico Adamello, alla confluenza dell'Ogliolo nell'Oglio
- zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del Caffaro fino allo sbarramento situato 1 km a valle dell'azienda
- zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro.

**6.A.3. REGIONE UMBRIA****Zone continentali**

- Fosso di Terria: bacino idrografico del fiume Terria dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terria nel fiume Nera.

**6.A.4. REGIONE VENETO****Zone continentali**

- Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell'Ardo nel fiume Piave), dell'azienda Centro sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno,
- il bacino del torrente Tegerzo: bacino idrografico del torrente Tegerzo dalle sorgenti allo sbarramento presso il ponte sul Tegerzo in località Faveri.

## 6.A.5. REGIONE TOSCANA

**Zone continentali**

- Zona valle del fiume Serchio: il bacino idrografico del fiume Serchio dalle sorgenti alla diga di Piaggione,
- il bacino del torrente Lucido: il bacino idrografico del torrente Lucido dalle sorgenti alla diga di Ponte del Bertoli,
- il bacino del torrente Osca: il bacino idrografico del torrente Osca dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda Il Giardino,
- il bacino del fiume Staggia: il bacino idrografico del fiume Staggia dalle sorgenti allo sbarramento di Calcinaia.

## 6.A.6. REGIONE PIEMONTE

**Zone continentali**

- Sorgenti della Gerbola: parte del bacino idrografico del torrente Grana dalle sorgenti del Cavo C e del canale del Molino della Gerbola allo sbarramento a valle dell'azienda denominata Azienda agricola Canali Cavour S.S.,
- il bacino del Besante: il bacino idrografico del torrente Besante dalle sorgenti allo sbarramento 500 metri a valle dell'azienda Pastorino Giovanni,
- valle di Duggia: il torrente Duggia dalle sorgenti allo sbarramento situato 100 metri a monte del ponte della strada tra Varallo e Locarno,
- zona Rio Valdigoja: il torrente Valdigoja dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Duggia a monte dello sbarramento della zona riconosciuta denominata Valle di Duggia,
- zona Sorgente dei Paschi: il bacino idrografico del fiume Pesio dalle sorgenti allo sbarramento situato a valle dell'azienda dei Paschi,
- zona Stura Valgrande: il bacino idrografico del torrente Stura Valgrande dalle sorgenti allo sbarramento situato a valle dell'allevamento ittico denominato Trotiltura delle Sorgenti,
- valle Elvo: il bacino idrografico del fiume Elvo dalle sorgenti alla diga Tintoria Europa nel comune di Occhieppo Inferiore,
- valle Strona: il bacino idrografico del fiume Strona dalle sorgenti nel comune di Camandona allo sbarramento in prossimità di Vallemosso in località Rovella,
- valle Cervo: il bacino idrografico del fiume Cervo dalle sorgenti nel comune di Sagliano Micca allo sbarramento in prossimità del ponte della strada provinciale SS n. 142 nel comune di Biella,
- zona Lanca del Boschetto: la porzione del fiume Toce dalle sorgenti nell'azienda Mittag Federico allo sbarramento a valle dell'azienda Moretti Renzo.

**6.A.7. REGIONE EMILIA-ROMAGNA****Zone continentali**

- Il bacino Fontanacce-Valdarno: il bacino idrografico dei rii Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti allo sbarramento situato 100 metri a valle dell'azienda S.V.A. s.r.l.

**6.A.8. REGIONE LIGURIA****Zone continentali**

- Il bacino idrografico del torrente Penna dalle sorgenti allo sbarramento alla confluenza con il torrente Borzone.

**6.B. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS****6.B.1. REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Zone continentali**

- Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

**6.C. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN****6.C.1. REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA**

- Zona lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

**6.C.2. REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

- Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena.

**6.C.3. REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

- Zona del torrente Adanà: bacino idrografico del torrente Adanà dalla sorgente alla serie di sbarramenti a valle dell'azienda Armani Cornelio-Lardaro

**7.A. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno della Svezia:

- esclusa la zona del litorale occidentale entro un semicerchio avente un raggio di 20 chilometri attorno all'azienda situata sull'isola di Björkö, nonché gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Sève fino ai rispettivi primi sbarramenti di migrazione (situati a Trollhättan e all'entrata al lago Aspen).

**7.B. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno della Svezia.

**8.A. ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL'ISOLA DI MAN**

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno della Gran Bretagna, eccetto:

- il bacino idrografico del fiume Ouse, dalle sorgenti al limite normale di marea presso Naburn Lock e Weir,

- una zona tampone compresa tra le acque dell'Humber Estuary dai limiti normali di marea a Barmby Barrage, Naburn Lock e Weir, il ponte ferroviario a Ulleskelf, Chaple Haddlesey Weir e Long Sandall Lock fino ad una linea tracciata direttamente a nord della banchina a Whitgift.

- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Irlanda del Nord.
  - Tutte le zone continentali e litoranee all'interno di Guernsey.
  - Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Isola di Man.
- 8.B. **ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA IHN NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL'ISOLA DI MAN**
- Tutte le zone continentali e litoranee all'interno della Gran Bretagna.
  - Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Irlanda del Nord.
  - Tutte le zone continentali e litoranee all'interno di Guernsey.
  - Tutte le zone continentali e litoranee all'interno dell'Isola di Man.
- 9.A. **ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**
- Tutte le zone continentali del proprio territorio.
- 9.B. **ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN**
- Tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.
10. **ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO RIGUARDA LA VHS E LA IHN A CIPRO**
- Tutte le zone continentali del proprio territorio.»
-

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)****1. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

|    |                         |                  |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | La Fontaine aux truites | B-6769 Géroville |
|----|-------------------------|------------------|

**2. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

|     |                         |                    |
|-----|-------------------------|--------------------|
| 1.  | Vork Dambrug            | DK-6040 Egtved     |
| 2.  | Egebæk Dambrug          | DK-6880 Tarm       |
| 3.  | Bækkelund Dambrug       | DK-6950 Ringkøbing |
| 4.  | Borups Geddeopdræt      | DK-6950 Ringkøbing |
| 5.  | Bornholms Lakseklækkeri | DK-3730 Nexø       |
| 6.  | Langes Dambrug          | DK-6940 Lem St.    |
| 7.  | Brænderigårdens Dambrug | DK-6971 Spjald     |
| 8.  | Siglund Fiskeopdræt     | DK-4780 Stege      |
| 9.  | Ravning Fiskeri         | DK-7182 Bredsten   |
| 10. | Ravnkær Dambrug         | DK-7182 Bredsten   |
| 11. | Hulsig Dambrug          | DK-7183 Randbøl    |
| 12. | Ligård Fiskeri          | DK-7183 Randbøl    |
| 13. | Grønbjerglund Dambrug   | DK-7183 Randbøl    |
| 14. | Danish Aquaculture      | DK-6040 Egtved     |
| 15. | Abild Dambrug           | DK-6920 Videbæk    |
| 16. | Tvilho Fiskeri          | DK-6800 Varde      |

**3.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN****3.A.1. BASSA SASSONIA**

|    |                                                   |                                                           |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Jochen Moeller                                    | Fischzucht Harkenbleck<br>D-30966 Hemmingen-Harkenbleck   |
| 2. | Versuchsgut Reliehausen der Universität Göttingen | (hatchery only) D-37586 Dassel                            |
| 3. | Dr. R. Rosengarten                                | Forellenzucht Sieben Quellen<br>D-49124 Georgsmarienhütte |
| 4. | Klaus Kröger                                      | Fischzucht Klaus Kröger<br>D-21256 Handeloh Wörme         |
| 5. | Ingeborg Riggert-Schlumbohm                       | Forellenzucht W. Riggert<br>D-29465 Schnega               |
| 6. | Volker Buchtmann                                  | Fischzucht Nordbach<br>D-21441 Garstedt                   |

|     |                   |                                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 7.  | Sven Kramer       | Forellenzucht Kaierde<br>D-31073 Delligsen            |
| 8.  | Hans-Peter Klusak | Fischzucht Grönegau<br>D-49328 Melle                  |
| 9.  | F. Feuerhake      | Forellenzucht Rheden<br>D-31039 Rheden                |
| 10. | Horst Pöpke       | Fischzucht Pöpke<br>Hauptstraße 14<br>D-21745 Hemmoor |

## 3.A.2. TURINGIA

|    |                             |                                                 |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Firma Tautenhahn            | D-98646 Troststadt                              |
| 2. | Fischzucht Salza GmbH       | D-99734 Nordhausen-Salza                        |
| 3. | Fischzucht Kindelbrück GmbH | D-99638 Kindelbrück                             |
| 4. | Reinhardt Strecker          | Forellenzucht Orgelmühle<br>D-37351 Dingelstadt |

## 3.A.3. BADEN-WÜRTTEMBERG

|    |                  |                                                                            |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Walter Dietmayer | Forellenzucht Walter Dietmayer<br>Hettingen<br>D-72501 Gammertingen        |
| 2. | Heiner Feldmann  | Bergatreute<br>D-88630 Pfullendorf                                         |
| 3. | Oliver Fricke    | Anlage Wuchzenhofen<br>Boschenmühle 13 1/2<br>D-87764 Mariasteinbach-Legau |
| 4. | Peter Schmaus    | Fischzucht Schmaus, Steinental<br>D-88410 Steinental/Hauerz                |
| 5. | Josef Schnetz    | Fenkenmühle<br>D-88263 Horgenzell                                          |
| 6. | Falko Steinhart  | Quellwasseranlage Steinhart<br>Hettingen<br>D-72513 Hettingen              |
| 7. | Hugo Strobel     | Quellwasseranlage Otterswang<br>Sägmühle<br>D-72505 Hausen am Andelsbach   |
| 8. | Reinhard Lenz    | Forsthaus<br>Gaimühle<br>D-64759 Sensbachtal                               |

|     |                                               |                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Stephan Hofer                                 | Sulzbach<br>D-78727 Aisteig/Oberndorf                                                       |
| 10. | Stephan Hofer                                 | Oberer Lautenbach<br>D-78727 Aisteig/Oberndorf                                              |
| 11. | Stephan Hofer                                 | Unterer Lautenbach<br>D-78727 Aisteig/Oberndorf                                             |
| 12. | Stephan Hofer                                 | Schelklingen<br>D-78727 Aistaig/Oberndorf                                                   |
| 13. | Stephan Schuppert                             | Brutanlage: Obere Fischzucht<br>Mastanlage: Untere Fischzucht<br>D-88454 Unteressendorf     |
| 14. | Anton Jung                                    | Brunnentobel<br>D-88299 Leutkirch/Hebrachhofen                                              |
| 15. | Peter Störk                                   | Wagenhausen<br>D-88348 Saulgau                                                              |
| 16. | Erwin Steinhart                               | Geislingen/St.<br>D-73312 Geislingen/St.                                                    |
| 17. | Joachim Schindler                             | Forellenzucht Lohmühle<br>D-72275 Alpirsbach                                                |
| 18. | Georg Sohnius                                 | Forellenzucht Sohnius<br>D-72160 Horb-Diessen                                               |
| 19. | Claus Lehr                                    | Forellenzucht Reinerzau<br>D-72275 Alpirsbach-Reinerzau                                     |
| 20. | Hugo Hager                                    | Bruthausanlage<br>D-88639 Walbertweiler                                                     |
| 21. | Hugo Hager                                    | Waldanlage<br>D-88639 Walbertweiler                                                         |
| 22. | Gumpper und Stoll GmbH                        | Forellenhof Rössle<br>Honau<br>D-72805 Liechtenstein                                        |
| 23. | Hans Schmutz                                  | Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlings-<br>anlage 3 (Hausanlage)<br>D-89155 Erbach |
| 24. | Wilhelm Drafehn                               | Obersimonswald<br>D-77960 Seelbach                                                          |
| 25. | Wilhelm Drafehn                               | Brutanlage Seelbach<br>D-77960 Seelbach                                                     |
| 26. | Franz Schwarz                                 | Oberharmersbach<br>D-77784 Oberharmersbach                                                  |
| 27. | Meinrad Nuber                                 | Langenenslingen<br>D-88515 Langenenslingen                                                  |
| 28. | Walter Dietmayer                              | Höhmühle<br>D-88353 Kifleg                                                                  |
| 29. | Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg | Anlage Osterhofen<br>Argenweg 50<br>D-88085 Langenargen                                     |
| 30. | Kreissportfischereiverein Biberach            | Warthausen<br>D-88400 Biberach                                                              |
| 31. | Hans Schmutz                                  | Gossenzugen<br>D-89155 Erbach                                                               |

|     |                                             |                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 32. | Reinhard Rösch                              | Haigerach<br>D-77723 Gengenbach                                         |
| 33. | Rainer Tress                                | Unterlauchringen<br>D-79787 Unterlauchringen                            |
| 34. | Andreas Tröndle                             | Tiefenstein<br>D-79774 Albruck                                          |
| 35. | Andreas Tröndle                             | Unteralpfen<br>D-79774 Unteralpfen                                      |
| 36. | Stephan Hofer                               | Schenkenbach<br>D-78727 Aisteig/Oberndorf                               |
| 37. | Heiner Feldmann                             | Bainders<br>D-88630 Pfullendorf                                         |
| 38. | Andreas Zordel                              | Fischzucht Im Gänsebrunnen<br>D-75305 Neuenbürg                         |
| 39. | Thomas Fischböck                            | Forellenzucht am Kocherursprung<br>D-73447 Oberkochen                   |
| 40. | Reinhold Bihler                             | Anlage Einöde<br>Dorfstrasse 22<br>D-88430 Rot a.d. Rot Haslach         |
| 41. | Josef Dürr                                  | Forellenzucht Igersheim<br>D-97980 Bad Mergentheim                      |
| 42. | Andreas Zordel                              | Anlage Berneck<br>D-72297 Seewald                                       |
| 43. | Fischzucht Anton Jung                       | Anlage Rohrsee<br>D-88353 Kießlegg                                      |
| 44. | Staatliches Forstamt Ravensburg             | Anlage Karsee<br>D-88239 Wangen i.A.                                    |
| 45. | Simon Phillipson                            | Anlage Weissenbronnen<br>D-88364 Wolfegg                                |
| 46. | Hans Klaiber                                | Anlage Bad Wildbad<br>D-75337 Enzklösterle                              |
| 47. | Josef Hönig                                 | Forellenzucht Hönig<br>D-76646 Bruchsal-Heidelsheim                     |
| 48. | Werner Baur                                 | Blitzenreute<br>D-88273 Fronreute-Blitzenreute                          |
| 49. | Gerhard Weihmann                            | Mägerkingen<br>D-72574 Bad Urach-Seeburg                                |
| 50. | Hubert Belser GBR                           | Dettingen<br>D-72401 Haigerloch-Gruol                                   |
| 51. | Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen | Altdorfer Wald<br>D-88214 Ravensburg                                    |
| 52. | Anton Jung                                  | Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher<br>D-88353 Kießlegg |
| 53. | Hildegart Litke                             | Holzweiher<br>D-88480 Achstetten                                        |
| 54. | Werner Wägele                               | Ellerazhofer Weiher<br>D-88319 Aitrach                                  |

|     |                                                                |                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 55. | Ernst Graf                                                     | Hatzenweiler<br>Osterbergstr. 8<br>D-88239 Wangen-Hatzenweiler                 |
| 56. | Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg                  | Anlage Obereisenbach<br>Argenweg 50<br>D-88085 Langenargen                     |
| 57. | Forellenzucht Kunzmann                                         | Heinz Kunzmann<br>Unterer Steinweg 64<br>D-75438 Knittlingen                   |
| 58. | Meinrad Nuber                                                  | Ochsenhausen<br>Obere Wiesen 1<br>D-88416 Ochsenhausen                         |
| 59. | Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.                          | Kentheim<br>Lange Steige 34<br>D-75365 Calw                                    |
| 60. | Bernd und Volker Fähnrich                                      | Neumühle<br>D-88260 Ratzenried-Argenbühl                                       |
| 61. | Klaiber „An der Tierwiese“                                     | Hans Klaiber<br>Rathausweg 7<br>D-75377 Enzklösterle                           |
| 62. | Parey Bittigkoffer — Unterreichenbach                          | Klaus Parey<br>Mörikeweg 17<br>D-75331 Engelsbran 2                            |
| 63. | Farm Sauter<br>Anlage Pfügelberg                               | Gerhard Sauter<br>D-88239 Wangen-Pfügelberg 6                                  |
| 64. | Krattenmacher<br>Anlage Osterhofen                             | Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus<br>D-8339 Bad Waldsee                      |
| 65. | Fähnrich<br>Anlage Argenmühle<br>D-88260 Ratzenried-Argenmühle | Bernd und Volker Fähnrich<br>Von Rütistrasse<br>D-8339 Bad Waldsee             |
| 66. | Gumpper und Stoll<br>Anlage Unterhausen                        | Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG<br>Heerstr. 20<br>D-72805 Lichtenstein-Honau |
| 67. | Durach<br>Anlage Altann                                        | Antonie Durach<br>Panoramastr. 23<br>D-88346 Wolfegg-Altann                    |
| 68. | Städler<br>Anlage Raunsmühle                                   | Paul Städler<br>Raunsmühle<br>D-88499 Riedlingen-Pfummern                      |
| 69. | König<br>Anlage Erisdorf                                       | Sigfried König<br>Helfenstr. 2/1<br>D-88499 Riedlingen-Neufra                  |
| 70. | Forellenzucht Drafehn<br>Anlage Wittelbach                     | Wilhelm Drafehn<br>Schuttertalsstrasse 1<br>D-77960 Seelbach-Wittelbach        |
| 71. | Wirth<br>Anlage Dengelshofen                                   | Günther Wirth<br>D-88316 Isny-Dengelshofen 219                                 |
| 72. | Krämer, Bad Teinach                                            | Sascha Krämer<br>Poststr. 11<br>D-75385 Bad Teinach-Zavelstein                 |
| 73. | Muffler<br>Anlage Eigeltingen                                  | Emil Muffler<br>Brielholzer Hof<br>D-78253 Eigeltingen                         |

|     |                                      |                                                              |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 74. | Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth    | Karl Uhl Fischzucht<br>D-91614 Mönchsroth                    |
| 75. | Krattenmacher<br>Anlage Dietmans     | Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus<br>D-8339 Bad Waldsee    |
| 76. | Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider | Dagmar Anselm-Schneider<br>Grabenköpfel 1<br>D-77743 Neuried |
| 77. | Matthias Grassmann                   | Fischzucht Grassmann<br>D-75203 Königsbach-Stein             |
| 78. | Forellenzucht Hurrele                | Karl Hurrele<br>Russelstr. 45<br>D-76571 Gaggenau-Hörden     |

## 3.A.4. RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

|    |                         |                                                                                                 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wolfgang Lindhorst-Emme | Hirschquelle<br>D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock                                               |
| 2. | Wolfgang Lindhorst-Emme | Am Oelbach<br>D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock                                                 |
| 3. | Hugo Rameil und Söhne   | Sauerländer Forellenzucht<br>D-57368 Lennestadt-Gleierbrück                                     |
| 4. | Peter Horres            | Ovenhausen, Jätzer Mühle<br>D-37671 Hörter                                                      |
| 5. | Wolfgang Middendorf     | Fischzuchtbetrieb Middendorf<br>D-46348 Raesfeld                                                |
| 6. | Michael und Guido Kamp  | Lambacher Forellenzucht und Räucherei<br>Lambachtalstr 58<br>D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen |
| 7. | Thomas Rameil           | Brutanlage Am Gensenberg<br>Saalhauser Str. 8<br>D-57368 Lennestadt                             |
| 8. | Ignaz Brands            | Forellenzucht Brands<br>Völmeder Str. 110<br>D-59590 Geseke                                     |

## 3.A.5. BAVIERA

|    |                                                   |                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Werner Ruf                                        | Fischzucht Wildbad<br>86925 Fuchstal-Leeder                      |
| 2. | Rogg                                              | Fisch Rogg<br>D-87751 Heimertingen                               |
| 3. | Fischzucht Graf<br>Anlage D-87737 Reichau         | Fischzucht Graf GbR<br>Engishausen 64<br>D-87743 Egg an der Günz |
| 4. | Fischzucht Graf<br>Anlage D-87727 Klosterbeuren   | Fischzucht Graf GbR<br>Engishausen 64<br>D-87743 Egg an der Günz |
| 5. | Fischzucht Graf<br>Anlage D-87743 Egg an der Günz | Fischzucht Graf GbR<br>Engishausen 64<br>D-87743 Egg an der Günz |
| 6. | Anlage Am Grossen Dürrmaul<br>D-95671 Bärnau      | Andreas Rösch<br>Am grossen Dürrmaul 2<br>D-95671 Bärnau         |

|     |                                                  |                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Andreas Hofer<br>Anlage D-84524 Mitterhausen     | Andreas Hofer<br>Vils 6<br>D-8419 Velden                         |
| 8.  | Fischzucht Graf<br>Anlage D-87743 Engishausen I  | Fischzucht Graf GbR<br>Engishausen 64<br>D-87743 Egg an der Günz |
| 9.  | Fischzucht Graf<br>Anlage D-87743 Engishausen II | Fischzucht Graf GbR<br>Engishausen 64<br>D-87743 Egg an der Günz |
| 10. | Fischzucht Grünmühl<br>Anlage D-94379            | Thomas Flohr<br>Grünmühl 3<br>D-94379 Sankt Englmar              |

## 3.A.6. SASSONIA

|    |                                              |                                                                       |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anglerverband Südsachsen „Mulde/Elster“ e.V. | Forellenanlage Schlettau<br>D-09487 Schlettau                         |
| 2. | H. und G. Ermisch GbR                        | Forellen- und Lachszucht<br>D-01844 Langburkersdorf                   |
| 3. | Teichwirtschaft Weissig                      | Helga Bräuer<br>Am Teichhaus 1<br>D-01920 Ossling OT Weissig          |
| 4. | Teichwirtschaft Zeisholz                     | Hagen Haedicke<br>Grüner Weg 39<br>D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen |

## 3.A.7. ASSIA

|    |                |                                                                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hermann Rameil | Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil<br>D-34311 Naumburg OT Altendorf |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------|

## 3.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

## 3.B.1. TURINGIA

|    |                               |                                         |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Thüringer Forstamt Leinefelde | Fischzucht Worbis<br>D-37327 Leinefelde |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|

## 3.C. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 3.C.1. BADEN-WÜRTTEMBERG

|    |                 |                                          |
|----|-----------------|------------------------------------------|
| 1. | Heiner Feldmann | Riedlingen/Neufra<br>D-88630 Pfullendorf |
| 2. | Heiner Feldmann | Bad Waldsee<br>D-88630 Pfullendorf       |

4. **AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

|    |                   |                                                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Truchas del Prado | Alcalá de Ebro, Provincia de Zaragoza (Aragón). |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|

4.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL'ANDALUSIA

|    |                           |                                                                                                                      |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Piscifactoría de Riodulce | D. Julio Domezáin Fran. "Piscifactoria de Sierra Nevada S.L." Camino de La Piscifactoria nº 2, Loja-Granada. E-18313 |
| 2. | Piscifactoria Manzanil    | D. Julio Domezáin Fran. "Piscifactoria de Sierra Nevada S.L." Camino de La Piscifactoria nº 2, Loja-Granada. E-18313 |

4.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTIGLIA-LA-MANCHA

|    |                             |                                                                                                                          |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Piscifactoria Rincón de Uña | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha S191100ID, Delegación de Medio Ambiente. Colón 2; Cuenca E-16071 V-16-219-094 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.A. **AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

5.A.1. ADOUR-GARONNE

|    |                                      |                                         |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Pisciculture de Sarrance             | F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques) |
| 2. | Pisciculture des Sources             | F-12540 Cornus (Aveyron)                |
| 3. | Pisciculture de Pissos               | F-40410 Pissos (Landes)                 |
| 4. | Pisciculture de Tambareau            | F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)         |
| 5. | Pisciculture «Les Fontaines d'Escot» | F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)    |
| 6. | Pisciculture de la Forge             | F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)   |

5.A.2. ARTOIS-PICARDIE

|    |                                                     |                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture du Moulin du Roy                       | F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)                                                             |
| 2. | Pisciculture du Bléquin                             | F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)                                                        |
| 3. | Pisciculture de Earls Feldmann 76340 Hodeng-Au-Bosc | F-80580 Bray-Les-Mareuil                                                                 |
| 4. | Pisciculture Bonnelle, à Ponthoile                  | Bonnelle 80133 Ponthoile<br>M. Sohier<br>26 rue George Deray<br>F-80100 Abbeville        |
| 5. | Pisciculture Bretel, à Gezaincourt                  | Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens<br>M. Sohier<br>26 rue George-Deray<br>F-80100 Abeville |
| 6. | Pisciculture de Moulin Est                          | Earl Pisciculture Gobert<br>18 rue Pierre-à-l'huile<br>F-80150 Machiel                   |

## 5.A.3. AQUITANIA

|    |                                                                                          |                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc                  | Le Meysout<br>F-40120 Arue                                                              |
| 2. | L'EPST-INRA Pisciculture à Léés-Athas                                                    | Saillet et Esquit<br>F-64490 Léés-Athas<br>INRA — BP-3 F-64310<br>Saint Pée-sur-Nivelle |
| 3. | Truites de haut Baretous<br>Route de la Pierre-Saint-Martin<br>64570 Arette reg 64040154 | Mme Estournes Françoise<br>Maison Ménin<br>F-64570 Aramits                              |

## 5.A.4. DRÔME

|    |                                                      |                                                                      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture «Sources de la Fabrique»                | 40, Chemin de Robinson<br>F-26000 Valence                            |
| 2. | Pisciculture Font Rome F-26400 Beaufort-sur-Gervanne | Pisciculture Font Rome<br>Chemin des Îles — BP 25<br>F-07200 Aubenas |

## 5.A.5. ALTA NORMANDIA

|    |                                                                              |                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture des Godeliers                                                   | F-27210 Le Torpt                                                                                                                       |
| 2. | Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude<br>76490 Maulevrier-Sainte-Gertrude | Fédération des Associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime<br>F-76490 Maulevrier-Sainte-Gertrude |

## 5.A.6. LOIRE-BRETAGNE

|    |                                                         |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SCEA «Truites du lac de Cartravers»                     | Bois-Boscher<br>F-22460 Merleac (Côtes d'Armor)                               |
| 2. | Pisciculture du Thélohier                               | F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)                                             |
| 3. | Pisciculture de Plainville                              | F-28400 Marolles les Buis (Eure et Loir)                                      |
| 4. | Pisciculture Rémon, à Parné-sur-Roc                     | SARL Remon<br>21, rue de la Véquerie<br>F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne) |
| 5. | Esosiculture de Feins<br>Étang aux Moines<br>5440 FEINS | AAPPMA<br>9, rue Kerautret-Botmel<br>F-35200 Rennes                           |

## 5.A.7. RHIN-MEUSE

|    |                                       |                                                               |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture du ruisseau de Dompierre | F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)                             |
| 2. | Pisciculture de la source de la Deüe  | F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse), Cousances-les-Triconville |

## 5.A.8. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

|    |                             |                                           |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture Charles Murgat | Les Fontaines<br>F-38270 Beaufort (Isère) |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------|

## 5.A.9. SEINE-NORMANDIE

|    |                           |                                        |
|----|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Pisciculture du Vaucheron | F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
|----|---------------------------|----------------------------------------|

## 5.A.10. LANGUEDOC ROUSSILLON

|    |                                        |                                                                                              |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture de Pêcher<br>48400 Florac | Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique<br>F-48400 Florac |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.A.11. MIDI-PYRÉNÉES

|    |                                     |                                                      |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture de la source du Durzon | SCEA Pisciculture du mas de pommiers<br>F-12230 Nant |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------|

## 5.A.12. ALPES-MARITIMES

|    |                                                        |                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Centre Piscicole de Roquebilière<br>06450 Roquebilière | Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et la protection du milieu Aquatique<br>F-06450 Roquebilière |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.A.13. HAUTES-ALPES

|    |                                           |                                                   |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture Fédérale de la-Roche-de-Rame | Pisciculture Fédérale<br>F-05310 La-Roche-de-Rame |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 5.A.14. RHÔNE-ALPES

|    |                           |                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture Petit Ronjon | M Dannancier Pascal<br>F-01270 Cormoz                                 |
| 2. | Gaec Piscicole de Teppe   | Gaec Piscicole de Teppe<br>731, Chemin de Jouffray<br>F-01310 Polliat |

## 5.A.15. LOZÈRE

|    |                                                                                                     |                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ferme Aquacole de la source de Frézal<br>Site Aquacole chemin de Fraissinet<br>F-48500 La Canourgue | Lycée d'enseignement général et technologique agricole-Ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.A.16. ARDÈCHE

|    |                                                                   |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pisciculture Font Rome<br>Chemin des Iles — BP 25 F-07200 Aubenas | Pisciculture Font Rome<br>Chemin des Iles — BP 25<br>F-07200 Aubenas |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 5.B. AZIENDE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 5.B.1. ARTOIS-PICARDIE

|    |                          |                                |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pisciculture de Sangheen | F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
|----|--------------------------|--------------------------------|

## 6.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 6.A.1. REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA

|    |                                                             |                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Azienda ittica agricola Collavini Mario<br>n. I096UD005     | Via Tiepolo 12<br>I-33032 Bertiole (UD)                                                                   |
| 2. | Impianto ittiogenico di Flambro (Talmassons)                | Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia<br>Via Colugna 3<br>I-33100 Udine                             |
| 3. | Impianto ittiogenico di Forni di Sotto                      | Ente tutela pesca del Friuli<br>Via Colugna 3<br>I-33100 Udine                                            |
| 4. | Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese                     | Ente tutela pesca del Friuli<br>Via Colugna 3<br>I-33100 Udine                                            |
| 5. | Impianto ittiogenico di Amaro                               | Ente tutela pesca del Friuli<br>Via Colugna 3<br>I-33100 Udine                                            |
| 6. | Impianto ittiogenico di Somplago<br>Mena di Cavazzo Carnico | Ente tutela pesca del Friuli<br>Via Colugna 3<br>I-33100 Udine                                            |
| 7. | S.A.I.S. Srl<br>Loc. Blais Codropio (UD)<br>Cod I027UD001   | Mirella Fossaluzza<br>Via Rot 6/2<br>I-33080 Zoppola (PN)                                                 |
| 8. | S.A.I.S. Srl<br>Poffabro-Frisanco (PN)                      | Mirella Fossaluzza<br>Via Rot 6/2<br>I-33080 Zoppola (PN)                                                 |
| 9. | Avanotteria Valbruna<br>Loc. Valbruna<br>I022PN002          | Azienda Agricola Salvador Pier Antonio e Claudio<br>s.s.<br>Via San Giovanni del Tempio 92<br>Sacile (PN) |

## 6.A.2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

|    |                                               |                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)         | Cavizzana                                            |
| 2. | Troticoltura di Grossi Roberto<br>n. 121TN010 | Grossi Roberto<br>Via Molini 11<br>Monoclassico (TN) |

|     |                                                  |                                               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.  | Campestrin Giovanni                              | Telve Valsugana (Fontane)                     |
| 4.  | Ittica Resenzola Serafini                        | Grigno                                        |
| 5.  | Ittica Resenzola Selva                           | Grigno                                        |
| 6.  | Leonardi F.lli                                   | Levico Terme (S. Giuliana)                    |
| 7.  | Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana                  | Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)            |
| 8.  | Cappello Paolo                                   | Via Zacconi 21<br>Loc. Maso Fontane, Roncegno |
| 9.  | Celva Remo                                       | Pomarolo                                      |
| 10. | Margonar Domenico                                | Ala (Pilcante)                                |
| 11. | Degiuli Pasquale                                 | Mattarello (Regole)                           |
| 12. | Tamanini Livio                                   | Vigolo Vattaro                                |
| 13. | Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A. | S. Michele all'Adige                          |
| 14. | Ass. Pescatori Basso Sarca                       | Ragoli (Pez)                                  |
| 15. | Stab. Giudicariense La Mola                      | Tione (Delizia d'Ombra)                       |
| 16. | Azienda Agricola La Sorgente s.s.                | Tione (Saone)                                 |
| 17. | Fonti del Dal s.s.                               | Lomaso (Dasindo)                              |
| 18. | Comfish S.r.l. (ex. Paletti)                     | Preore (Molina)                               |
| 19. | Ass. Pescatori Basso Sarca                       | Tenno (Pranzo)                                |
| 20. | Troticoltura "La Fiana"                          | Di Valenti Claudio (Bondo)                    |

## 6.A.3. REGIONE: UMBRIA

|    |                                                |                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Centro ittiogenico di Borgo Cerreto            | Impianto ittiogenico della provincia di Perugia<br>Borgo Cerreto (Loc. Ponte) Cerreto di Spoleto (PG) |
| 2. | Ittica Tranquilli S.r.l.<br>Cod. IT 035 PG 175 | Ittica Tranquilli S.r.l. Loc.<br>Corone Preci (PG)                                                    |

## 6.A.4. REGIONE: VENETO

|    |                                                                                  |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Centro Ittico Valdastico                                                         | Valdastico (Veneto, Provincia Vicenza)                      |
| 2. | Azienda Agricola Lietta Srl<br>n. 052TV074                                       | Via Rai 3<br>I-31010 Ormelle (TV)                           |
| 3. | Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo<br>n. 091VI831                   | Massimo Grosselle<br>Via Palmirona 18<br>Sandrigo (VI)      |
| 4. | Polo Guerrino<br>Via S. Martino 51<br>Loc. Campese<br>I-36061 Bassano del Grappa | Polo Guerrino<br>Via Tre Case 4<br>I-36056 Tezze sul Brenta |
| 5. | Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi<br>S.S.                          | Davide Menozzi<br>Via Mazzini 32<br>Bonferraro de Sorga     |
| 6. | Stanzial Eneide<br>Loc. Casotto                                                  | Stanzial Eneide<br>I-37063 Isola Della Scala (VR)           |

|    |                                           |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Vincheto di Celarda<br>021 BL 282         | M.I.P.A.<br>Via Gregorio XVI, 8<br>I-32100 Belluno                                       |
| 8. | Azienda Agricoltura Trotiltura Rio Molini | Azienda Agricoltura Trotiltura<br>Rio Molini<br>Via Molini 6<br>I-37020 Brentino Belluno |
| 9. | Azienda agricola Bassan Antonio           | Azienda agricola Bassan Antonio<br>Via Roi 118<br>I-36031 Dueville (VI)                  |

## 6.A.5. REGIONE: VALLE D'AOSTA

|    |                                   |                                  |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Stabilimento ittigenico regionale | Rue Mont Blanc 14<br>Morgex (AO) |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|

## 6.A.6. REGIONE: LOMBARDIA

|    |                                                                          |                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Azienda Trotiltura Foglio A.s.s.                                         | Trotiltura Foglio Angelo S.S.<br>Piazza Marconi 3<br>I-25072 Bagolino     |
| 2. | Azienda Agricola Pisani Dossi<br>Cascina Oldani, Cislano (MI)            | Giorgio Peterlongo<br>Via Veneto 20 — Milano                              |
| 3. | Centro ittigenico Unione Pesca Sportiva della<br>Provincia di Sondrio    | Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio<br>Via Fiume 85, Sondrio |
| 4. | Ittica Acquisarga<br>Allevamento Piscicoltura Valsassinese<br>IT070LC087 | Mirella Fossaluzza<br>Via Rot 6/2<br>Zoppola (PN)                         |
| 5. | Incubatoio Ittico U.P.S.L.I<br>010BS070/l                                | Giorgio Pezzarossi<br>Via Cadutin 71<br>I-25070 Bagolino (BS)             |
| 6. | Azienda agricola allevamento e commercio pesci<br>113PV03                | Luigi Montagna<br>Via Manfredi 1<br>I-27058 Voghera (PV)                  |

## 6.A.7. REGIONE: TOSCANA

|    |                                                                                             |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Allevamento trote di Petrolini Marcello                                                     | Petrolini Marcello<br>Via Mulino Vecchio 229<br>Maresca — S. Marcello P.se (PT) |
| 2. | Azienda agricola Fratelli Mascalchi<br>Loc. Carda, Castel Focognano (AR)<br>Cod. IT008AR003 | Fratelli Mascalchi<br>Loc. Carda<br>Castel Focognano (AR)                       |

## 6.A.8. REGIONE: LIGURIA

|    |                                                           |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Incubatoio ittico provinciale<br>Masone — Loc. Rio Freddo | Provincia di Genova<br>Piazzale Mazzini 2<br>I-16100 Genova |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## 6.A.9. REGIONE: PIEMONTE

|    |                                                                                       |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Incubatoio ittico di valle di Peleussieres<br>Oulx (TO)<br>Cod. 175 TO 802            | Associazione Pescatori Valsusa<br>Via Martiri della Libertà 1<br>I-10040 Caprie (TO) |
| 2. | Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano                                       | Lucio Fariano<br>Via Marino 8<br>I-12044 Centallo (CN)                               |
| 3. | Troticoltura Marco Borroni<br>Loc. Gerb<br>Valdieri (CN)<br>Cod. 233 CN 800           | Marco Borroni<br>Via Piave 39<br>I-12044 Centallo (CN)                               |
| 4. | Incubatoio ittico di valle<br>Loc. Cascina Prella<br>Traversella (TO)<br>278 TO 802   |                                                                                      |
| 5. | Azienda Agricola "San Biagio"<br>Fraz. S. Biagio<br>I-12084 Mondovì<br>Cod 130 CN 801 | Revelli Delia<br>Via Roma 36<br>I-12040 Margarita<br>Cuneo                           |
| 6. | Azienda Agricola Ossolana Acque<br>IT-051-VB-801                                      | Paolo Buzzoni<br>Via dei castani 3<br>I-28921<br>Verbania Pallanza (VB)              |
| 7. | A.A. San Biagio S.S. di Revelli Delia<br>Via S. Stefano<br>IT144CN802                 | A.A. San Biagio S.S. di Revelli Delia<br>Fraz. S. Biagio<br>Mondovì (CN)             |

## 6.A.10. REGIONE: ABRUZZO

|    |                                                                                   |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Impianti ittiogenici di Popoli (PE)<br>Loc. S. Callisto                           | Nuova Azzurro SpA<br>Viale del Lavoro 45<br>S. Martino B.A. (VR) |
| 2. | Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia<br>(CISI)<br>Cod. IT 049 AQ I01 | Provincia dell'Aquila<br>S.S. 17-bis Vetoio<br>I-67100 L'Aquila  |

## 6.A.11. REGIONE: EMILIA-ROMAGNA

|    |                                                                                            |                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Troticoltura Alta Val Secchia Srl (RE)<br>Via Porali 1/A<br>Collagna (RE)<br>Cod. 019RE050 | Nicoletta Bestini<br>Via Porali 1/A<br>Collagna (RE) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## 6.A.12. REGIONE: BASILICATA

|    |                                                                                          |                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Assunta Brancati<br>Contrada Piano del Greco 1<br>I-85050 Tito (PZ)<br>Cod. IT089PZ185/I | Assunta Brancati<br>Via Tirreno 19<br>I-85100 Potenza |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 6.A.13. REGIONE: CAMPANIA

|    |                                                                                 |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ittica Fasanella<br>Sant'Angelo a Fasanella<br>Loc. Fiume (SA)<br>Cod. 128SA077 | Società cooperativa<br>Ittica Fasanella<br>Sant'Angelo a Fasanella<br>Loc. Fiume (SA) |
| 2. | Ittico Tammaro S.a.s. di Silvana Di Mella<br>ISTAT 044BN001                     | Ittico Tammaro S.a.s. di Silvana Di Mella<br>Contrada Piana 63<br>Morcone (BN)        |

## 6.A.14. REGIONE: MARCHE

|    |                                          |                                                                         |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Troticoltura Cherubini Snc<br>IT010MC019 | Troticoltura Cherubini Snc<br>Valle di Castel Sant'Angelo sul Nera (MC) |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## 6.B. AZIENDE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 6.B.1. REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA

|    |         |                                                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | SGM Srl | SGM srl<br>Via Mulino del Cucco 38<br>Rivoli di Osoppo (UD) |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|

## 6.B.2. REGIONE: VENETO

|    |                                                                                                          |                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Azienda Troticoltura S. Cristina<br>Via Chiesa Vecchia 14<br>Loc. S. Cristina di Quinto<br>Cod. 064TV015 | Azienda Troticoltura S. Cristina<br>Via Chiesa Vecchia 14 |
| 2. | Biasia Luigi<br>n. 013VI831                                                                              | Biasia Luigi<br>Via Ca'D'Oro 25<br>Bolzano Vic (VI)       |

## 7. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

|    |                                           |                                                                 |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Alois Köttl                               | Forellenzucht Alois Köttl<br>A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla      |
| 2. | Herbert Böck                              | Forellenhof Kaumberg<br>Höfnergraben 1<br>A-2572 Kaumberg       |
| 3. | Forellenzucht Glück                       | Erick und Sylvia Glück<br>Hammerweg 13<br>A-5270 Mauerkirchen   |
| 4. | Forellenzuchbetrieb St. Florian           | Martin Ebner<br>St. Florian 20<br>A-5261 Uttendorf              |
| 5. | Forellenzucht Jobst                       | Alois Jobst<br>Bruggen 25<br>A-9761 Greifenburg                 |
| 6. | Fischzuchtbetrieb Kölbl                   | Erwin Kölbl<br>A-8812 Maria Hof<br>Standort Gemeinde St. Blasen |
| 7. | Forellenzucht Hartl<br>Teichanlage Nöfing | Peter Hartl<br>Hagenau 12<br>A-4963 St. Peter a. Hart»          |

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE 2006/675/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 2006

**relativa ad un contributo della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

### Articolo 1

considerando quanto segue:

1. L'offerta di un contributo da parte della Confederazione svizzera all'operazione EUFOR RD Congo è accettata.

(1) Il 30 maggio 2006 il Comitato politico e di sicurezza, conformemente all'articolo 25, terzo comma, del trattato e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale <sup>(1)</sup>, ha adottato le decisioni MONUC SPT/1/2006 <sup>(2)</sup> e MONUC SPT/2/2006 <sup>(3)</sup>.

2. La Confederazione svizzera è rappresentata nel comitato dei contributori istituito dalla decisione MONUC SPT/2/2006.

### Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(2) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relative ad un contributo della Confederazione svizzera, il contributo della Confederazione svizzera dovrebbe essere accettato.

### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

<sup>(1)</sup> GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.

<sup>(2)</sup> GU L 197 del 19.7.2006, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 14.7.2006, pag. 31.

## DECISIONE 2006/676/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 2006

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/319/PESC <sup>(1)</sup> relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo).
- (2) L'articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da concludere secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.
- (3) A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione EUFOR RD Congo.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione europea,

*Articolo 1*

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

*Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. TUOMIOJA

<sup>(1)</sup> GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.

TRADUZIONE

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)**

A. Lettera dell'Unione europea al governo della Confederazione svizzera

Brussels, 10 agosto 2006

Egregio signore,

desidero ringraziarLa per l'offerta del Suo paese di contribuire all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo). L'offerta rappresenterà un contributo importante all'operazione e sono lieto di informarLa che il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di accettare l'offerta della Svizzera di contribuire all'operazione EUFOR RD Congo e di invitare il Suo paese ad essere rappresentato nell'ambito del comitato dei contribuenti.

Come già indicato nella mia lettera del 28 luglio 2006, la Svizzera dovrebbe concludere un accordo con l'Unione europea sulla sua partecipazione all'operazione EUFOR RD Congo. In attesa della conclusione del progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione svizzera alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, propongo che la partecipazione della Svizzera all'operazione sia disciplinata dalle disposizioni contenute nell'allegato I della presente lettera.

Se tali disposizioni incontrano il Suo favore, suggerirei che la presente lettera, compreso il suo allegato I, e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della Sua risposta.

Allego inoltre, nell'allegato II, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte degli Stati membri dell'Unione europea. La invito a formulare una dichiarazione analoga a nome della Svizzera sulla base del modello che figura nell'allegato II.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

---

## ALLEGATO I

**Disposizioni relative alla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)**

1. La Confederazione svizzera aderisce all'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale <sup>(1)</sup>, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione militare dell'UE, a norma delle presenti disposizioni e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'UE lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
3. La Confederazione svizzera garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE effettuino la propria missione conformemente:
  - all'azione comune 2006/319/PESC e alle eventuali successive modifiche,
  - al piano operativo,
  - alle misure di attuazione.
4. Le forze e il personale distaccato dalla Confederazione svizzera che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE.
5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione, incluso il ritiro del suo contributo.
6. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione militare dell'UE da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze applicabile all'operazione EUFOR RD Congo.
7. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Repubblica democratica del Congo e del Gabon è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Confederazione svizzera.
8. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 6, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE.
9. La Confederazione svizzera risponde delle richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione militare dell'UE, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. Spetta alla Confederazione svizzera avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
10. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione militare dell'UE e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
11. L'Unione europea si impegna a garantire che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'UE ed a trasmettere tale dichiarazione all'atto della firma del presente accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.

12. La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 <sup>(1)</sup>, e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

Qualora l'UE e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione militare dell'UE.

13. L'insieme del personale che partecipa all'operazione militare dell'UE resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

14. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

15. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

16. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative, SMR) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

17. La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui al paragrafo 1 delle presenti disposizioni e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa <sup>(2)</sup>.

La Confederazione svizzera non contribuisce al finanziamento comune dell'operazione militare dell'UE.

18. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 6.

19. Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

20. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi delle disposizioni precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

21. Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni sono composte per via diplomatica tra le parti.

22. Le presenti disposizioni si applicano per la durata del contributo della Confederazione svizzera all'operazione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

## ALLEGATO II

**Dichiarazione degli Stati membri dell'Unione europea**

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione militare dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione militare dell'UE, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, oppure
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di colpa grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione militare dell'UE proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.»

**Dichiarazione del governo della Confederazione svizzera**

«Il governo della Confederazione svizzera che si associa all'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'operazione militare dell'UE per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione militare dell'UE qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione militare dell'UE, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, oppure
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione militare dell'UE, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di colpa grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione militare dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.»

B. Lettera del governo della Confederazione svizzera all'Unione europea

Brussels, 10 agosto 2006

Egregio signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 10 agosto 2006 e gli allegati, riguardanti le disposizioni sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo), così redatta:

«Desidero ringraziarLa per l'offerta del Suo paese di contribuire all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo). L'offerta rappresenterà un contributo importante all'operazione e sono lieto di informarLa che il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di accettare l'offerta della Svizzera di contribuire all'operazione EUFOR RD Congo e di invitare il Suo paese ad essere rappresentato nell'ambito del comitato dei contributori.

Come già indicato nella mia lettera del 28 luglio 2006, la Svizzera dovrebbe concludere un accordo con l'Unione europea sulla sua partecipazione all'operazione EUFOR RD Congo. In attesa della conclusione del progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione svizzera alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, propongo che la partecipazione della Svizzera all'operazione sia disciplinata dalle disposizioni contenute nell'allegato I della presente lettera.

Se tali disposizioni incontrano il Suo favore, suggerirei che la presente lettera, compreso il suo allegato I, e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della Sua risposta.

Allego inoltre, nell'allegato II, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte degli Stati membri dell'Unione europea. La invito a formulare una dichiarazione analoga a nome della Svizzera sulla base del modello che figura nell'allegato II.»

Mi prego confermarLe, a nome del governo della Confederazione svizzera, che il contenuto della Sua lettera e dei relativi allegati sono considerati accettabili dal governo della Confederazione svizzera e che la Sua lettera e i relativi allegati, insieme alla presente risposta, costituiscono l'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della presente risposta.

Accludo una dichiarazione relativa alla rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte del governo della Confederazione svizzera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Confederazione svizzera*

---